SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 febbraio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **26.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti marittimi fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 3 giugno 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera *b)* del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China,

WISHING to make the Agreement on Maritime Transport between the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China concluded in Beijing on 8 October 1972, hereafter "the Agreement", compatible with the Regulations of Italy, China and the European Union governing the provision of maritime transport services, have hereby agreed as follows:

a) Articles I and IV of the Agreement are hereby repealed, and replaced by the following Articles:

Article I

1. In order to guarantee the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties reconfirm their compliance with the principles of freedom of shipping and shall endeavour to take action to remove any obstacles that may in any way impede the development of shipping between the Contracting Parties. The Contracting Parties shall also refrain from adopting any discriminatory measures that might curb the activities of their fleets in accordance with international law and regulations and, in the case of Italy, the legislation of the European Community governing this subject-matter by virtue of its membership of the European Union.

2. Neither Contracting Party shall prevent the shipping lines belonging to the other Contracting Party from transporting cargoes or passengers with their owned or operated vessels between the ports of the two Countries or between the ports of each Contracting Party and ports in third states.

Article IV

The provisions of this Agreement do not apply to cabotage traffic and to other activities such as piloting and fishing that are reserved to their own national vessels by the law of each Contracting Party. In Italy's case, cabotage is reserved for EU-registered vessels in implementation of the principle of the free provision of maritime transport services between the Member States of the European Union. However, when the merchant vessels of one Contracting Party sail from one port to another port in the territory of the other Contracting Party in order to unload cargoes and/or disembark passengers proceeding from abroad or to load cargoes and/or embark passengers bound for a foreign port, this activity is not deemed to be cabotage.

b) This Protocol shall have the same duration and procedures for its denunciation as the Agreement, and it shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notices with which the Contracting Parties officially notify each other of the completion of their respective domestic constitutional formalities for its ratification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective governments, have hereunto set their hand.

Done at Rome on this the 3rd day of JUNE in the Year 2002, in duplicate, in the Italian, Chinese and English languages, all three texts being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic
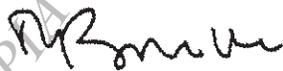
For the Government of the People's Republic of China
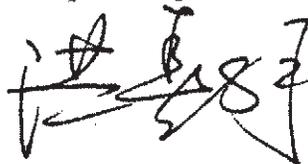
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL`ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese,

DESIDEROSI di rendere compatibile il testo dell`Accordo sui Trasporti Marittimi fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese firmato a Pechino l`8 ottobre 1972, e di seguito denominato come "l`Accordo", con i Regolamenti dell'Italia, della Cina e dell`Unione Europea, in materia di prestazione dei servizi di trasporto marittimo, convengono quanto segue:

a) Gli articoli I e IV dell`Accordo vengono abrogati e sostituiti dai seguenti articoli:

Art.I

1. Le Parti Contraenti, per garantire l`effettiva attuazione del presente Accordo, riconfermano l`osservanza dei principi di liberta` della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti si asterranno, altresi`, dall`adottare misure discriminatorie che possano limitare l`attivita` delle loro navi, in conformita` dei regolamenti e della normativa internazionale e, per l`Italia, anche della normativa comunitaria in materia, in relazione alla sua appartenenza all`Unione Europea.

2. Ciascuna delle Parti Contraenti non impedira` alle linee di navigazione dell`altra Parte Contraente il trasporto dei carichi o passeggeri con navi da loro possedute o operate tra i porti dei due Paesi o tra i porti di ciascuna Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi.

Art. IV

Le disposizioni del presente Accordo non si applicano al cabotaggio e ad altre attivita` quali il pilotaggio e la pesca che sono riservate alle proprie navi nazionali dalla normativa di ciascuna Parte Contraente. Per l`Italia il cabotaggio e` riservato alle navi comunitarie, in applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati Membri dell`Unione Europea. Tuttavia quando le navi mercantili di una parte navighino da un porto ad un altro nel territorio dell`altra Parte Contraente allo scopo di scaricare merci e/o sbarcare passeggeri in provenienza dall`estero o di caricare merci e/o imbarcare passeggeri con destinazione all`estero, detta attivita` non viene considerata come cabotaggio.

b) Il Presente Protocollo avra` le stesse modalita` di durata e di denuncia previste dall`Accordo ed entrera` in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l`avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali interne di ratifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 GIUGNO 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, cinese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergente interpretazione, prevarra` il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese
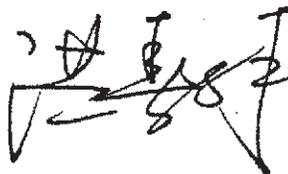
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4123):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 1° luglio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, IX, XII e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 16 e 30 settembre 2003.

Relazione scritta presentata il 30 settembre 2003 (atto n. 4123/A - relatore on. RIZZI).

Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2547):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 ottobre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 9ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 novembre e 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0047

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2003, n. **389.**

Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare, gli articoli 35 e 37, concernenti rispettivamente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali e l'indebitamento degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di emissioni di valori mobiliari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1996, n. 189, concernente il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto che nell'ambito dei rapporti tra Stato ed Unione Economica e Monetaria europea rientrano le procedure per il controllo dei disavanzi eccessivi, secondo quanto previsto dal trattato di Maastricht;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

Visto in particolare l'articolo 41 della citata legge n. 448 del 2001, così come modificato dall'articolo 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, in virtù del quale il Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, stabilisce con decreto il contenuto e le modalità del coordinamento dell'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali;

Visto l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante disposizioni sull'ambito di applicazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'esigenza di provvedere, ai sensi del citato articolo 41 della legge n. 448 del 2001, all'emanazione di disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 maggio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. ACG/17OGT/56785 del 6 ottobre 2003;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Coordinamento dell'accesso ai mercati

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane e isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro («il Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, provvederà ad elaborare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell'interno per il prescritto concerto.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1. Il coordinamento è limitato alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma, il Dipartimento medesimo può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potrà essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinché possa costituire adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso intende adottare.

Art. 2.

Ammortamento

1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per l'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.

Art. 3.

Operazioni in strumenti derivati

1. In caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall'euro, è fatto obbligo di prevedere la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», inteso come un contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.

2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2 del presente decreto, sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:

a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;

c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;

d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;

e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;

f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di paga-

mento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività.

3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette più industrializzati.

4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovrà progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far sì che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale delle operazioni in essere.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo si applicano, per le Regioni, fino all'emanazione di specifiche normative regionali.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2003

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 108

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1994, n. 724, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1994, n. 304; si riporta il testo degli articoli 35 e 37:

«Art. 35 *(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)*. — 1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi fra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto art. 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.

2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.

4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.

5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.

6. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od

altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzativi.

7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.

8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilancio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. È vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.

9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1985 del Ministro del tesoro. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.

10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».

«Art. 37 *(Indebitamento degli enti locali dissestati)*. — 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera *a)*, gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purché:

a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;

b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonché gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.

2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35.

3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.».

— Il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante: «Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1996, n. 102.

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1995, n. 302; si riporta il testo del comma 168, dell'art. 3:

«168. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonchè delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati;

b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera *a)* percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del medesimo testo unico, non esercenti attività commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonché da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sarà applicata ad opera di intermediari autorizzati;

c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato;

d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)*;

e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da *a)* a *c)* sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto;

f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovrà avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione.».

— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230; si riporta il testo dell'art. 129:

«Art. 129 *(Emissione di valori mobiliari)*. — 1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri di importo non superiore a cento miliardi di lire o al maggiore importo determinato dalla Banca d'Italia sono liberamente effettuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologie previste dall'ordinamento e presentino le caratteristiche individuate dalla Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli importi concorrono tutte le operazioni relative al medesimo emittente effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e i tempi di svolgimento dell'operazione. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d'Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. Al fine di assicurare la stabilità e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari, la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di venti giorni, può, in conformità delle deliberazioni del CICR, vietare le operazioni non liberamente effettuabili ai sensi del comma 1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni di importo superiore al limite determinato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e 6 non si applicano:

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo di tipo chiuso o aperto;

c) all'emissione di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote o titoli rappresentativi della partecipazione a organismi d'investimento collettivo situati in altri Paesi dell'Unione europea e conformi alle disposizioni dell'Unione.

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può individuare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a una procedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d'Italia può richiedere agli emittenti e agli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti i valori mobiliari collocati in Italia o comunque emessi da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono riguardare anche operazioni non soggette a comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.».

— Il decreto del Ministro del tesoro del 5 luglio 1996, n. 420, recante: «Regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1996, n. 189.

— La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302; si riporta il testo dell'art. 45, comma 32, così come modificato dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392 (recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1º marzo 2001, n. 50):

«Art. 45 *(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).* — 32. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Per i mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalità non risultassero applicate, l'eventuale maggior costo graverà sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dal presente comma.».

— Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2000, n. 227.

— Il testo dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (per il titolo della legge vedasi alla nota precedente), così come modificato dall'art. 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 2002, n. 47), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 2002, n. 97), è il seguente:

«Art. 41 *(Finanza degli enti territoriali).* — 1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono emettere titoli obbligazionari e contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione, al momento dell'emissione o dell'accensione, di un fondo di ammortamento del debito, o previa conclusione di swap per l'ammortamento del debito. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

3. Sono abrogati l'art. 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 420, del Ministro del tesoro.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'art. 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248; l'art. 3 sostituisce l'art. 117 della Costituzione. Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (lettera soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vedasi la nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per il titolo del decreto vedasi la nota alle premesse) è il seguente:

«Art. 2 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202; si riporta il testo dell'art. 8:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Per l'art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vedasi la nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, vedasi la nota alle premesse.

04G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DIRETTIVA 18 dicembre 2003.

Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004.

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed integrato dal decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 21 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2003»;

Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 20 dicembre 2002, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» per l'anno 2003;

EMANA

la seguente direttiva:

1. *Premessa.*

La presente direttiva è indirizzata a tutte le amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici sottoposti alla vigilanza ministeriale. Per le regioni e gli enti locali costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa, e sarà oggetto di successivo atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 2001,

n. 448. Può rappresentare schema di riferimento anche per le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Con questa legislatura l'innovazione tecnologica del Paese e lo sviluppo della società dell'informazione, insieme alle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, hanno costituito, per la prima volta, un impegno prioritario di Governo.

Nell'ambito di una visione unitaria ed integrata degli interventi da effettuare nel Paese, nel mondo produttivo e nelle amministrazioni pubbliche si è dato avvio ad un disegno organico di innovazione, capace di coniugare l'innovazione tecnologica con la riforma federalista del Paese e di garantire, attraverso la collaborazione tra Stato centrale e autonomie locali, l'attuazione coerente e coordinata dell'e-Government in tutto il territorio nazionale.

Il predetto disegno, già illustrato nelle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura», approvate dal Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2002, e condiviso con le autonomie locali con la sottoscrizione del documento «L'e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», è ormai in fase di avanzata attuazione: sono, infatti, stati definiti ed avviati molteplici progetti [(1)] che hanno già prodotto significativi risultati.

Il 2004 si configura come un anno incentrato sulla realizzazione di quanto già definito e pianificato e su una decisiva accelerazione delle azioni già programmate in corso di attuazione o ancora da intraprendere.

2. *Gli atti di indirizzo già emanati.*

Le «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura», hanno fissato dieci obiettivi, da realizzare nel corso della legislatura, per la digitalizzazione [(2)] delle amministrazioni statali.

Le direttive e gli altri atti di indirizzo in materia di digitalizzazione qui di seguito elencati, emanati in merito a specifiche aree di azione, devono intendersi ancora pienamente validi ed efficaci; si richiamano pertanto tutte le amministrazioni a proseguire ed implementare le azioni intraprese per la loro attuazione:

la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 21 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» per l'anno 2002 [(3)];

la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 16 gennaio 2002 concernente la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni [(4)];

la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2002 concernente l'uso del dominio internet «.gov.it» e l'efficace interazione del portale nazionale «italia.gov.it», in particolare per quanto attiene le caratteristiche di accessibilità, usabilità, efficacia, controllo dell'accesso, privacy e sicurezza [(5)];

la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 9 dicembre 2002 sulla trasparenza dell'azione amministrativa e la gestione elettronica dei flussi documentali, che specifica le implicazioni operative per le amministrazioni, finalizzate al rispetto del termine del 1° gennaio 2004 fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per l'introduzione del protocollo informatico [(6)];

la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 20 dicembre 2002, recante «Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione» per l'anno 2003 [(7)];

il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 ottobre 2003, che approva le «Linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi» [(8)];

---

(1) Tra i principali programmi figurano i 134 progetti avviati nell'ambito dell'e-government enti locali, tutti in piena fase realizzativa. Sempre in ambito e-government enti locali, è stata recentemente definita la «seconda fase», i cui obiettivi, azioni e modalità di attuazione sono stati approvati dalla Conferenza unificata del 27 novembre 2003.

Il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione ha approvato nelle riunioni del 18 marzo e del 29 luglio molteplici iniziative per lo sviluppo della società dell'informazione nel Paese e nelle pubbliche amministrazioni.

(2) 1) tutti i servizi «prioritari» disponibili on-line;

2) 30 milioni di carte di identità elettroniche e carte nazionali dei servizi distribuite;

3) 1 milione di firme digitali diffuse entro il 2003;

4) 50% della spesa per beni e servizi tramite eProcurement;

5) tutta la posta interna alla pubblica amministrazione via e-mail;

6) tutti gli impegni e mandati di pagamento gestiti on-line;

7) alfabetizzazione certificata di tutti i dipendenti pubblici eleggibili;

8) 1/3 della formazione erogata via eLearning;

9) 2/3 degli uffici della pubblica amministrazione con accesso on-line all'*iter* delle pratiche;

10) tutti gli uffici che erogano servizi dotati di un sistema di soddisfazione dell'utente.

(3) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2002 e reperibile sul sito www.Innovazione.gov.it

(4) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2002 e reperibile sul sito www.Innovazione.gov.it

(5) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2002 e reperibile sul sito www.Innovazione.gov.it

(6) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2003 e reperibile sul sito www.Innovazione.gov.it

7) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 2003 e reperibile sul sito www.Innovazione.gov.it

8) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 2003 e reperibile sul sito www.Innovazione.gov.it

È inoltre in corso di registrazione:

la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27 novembre 2003 per l'impiego della posta elettronica, che fornisce indicazioni in merito alle azioni ed alle scelte necessarie per un uso intensivo di tale mezzo nello scambio di documenti ed informazioni tra le pubbliche amministrazioni [9].

Questo insieme di atti di indirizzo, rappresenta un quadro di disposizioni che forniscono pieno orientamento ed indicazioni operative anche per le attività del prossimo periodo.

Le disposizioni contenute nella presente direttiva o da essa richiamate costituiscono anche il contenuto principale delle «linee strategiche» emanate, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993, dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).

Ciascun Ministro, pertanto, avrà cura di fornire disposizioni, coerenti con le indicazioni fornite in tema di digitalizzazione dalla presente direttiva e dagli altri atti già emanati in materia, nella propria direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione che, com'è noto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999, deve essere emanata entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

3. *Le priorità per il 2004.*

Per l'anno 2004 sono stati individuati i sottoelencati settori di intervento prioritario per le amministrazioni:

a) servizi on-line per cittadini e imprese.

La disponibilità di servizi on-line, orientati alle necessità dei cittadini e delle imprese e capaci di rendere più semplice e rapida ogni interazione con le pubbliche amministrazioni, rappresenta uno degli obiettivi principali del programma di Governo.

L'obiettivo di legislatura è rendere disponibili in rete, nel corso del 2005, tutti i servizi prioritari individuati nelle «Linee guida del Governo per lo sviluppo della società dell'informazione nella legislatura». Si tratta di 40 servizi per i cittadini e 40 servizi per le imprese, relativi agli eventi più significativi nella vita di una persona o di un'impresa, già riportati nell'allegato *C* alla richiamata direttiva in materia di digitalizzazione per l'anno 2003.

Su questo tema alcuni importanti risultati sono già stati raggiunti, come testimoniano il passaggio del nostro Paese dal dodicesimo al nono posto nel benchmarking europeo e i significativi incrementi registrati nell'utilizzo, da parte dei cittadini, dei diversi servizi già offerti on-line [10].

Poiché, peraltro, altri servizi erogati dalle amministrazioni non sono ancora disponibili on-line o lo sono soltanto parzialmente, nel 2004 si dovrà accelerare la realizzazione dei servizi non ancora on-line, a partire dai sopra citati servizi prioritari ed estendendo l'iniziativa a quelli individuati da ogni amministrazione come maggiormente significativi. Nello stesso tempo, allo scopo di favorirne un più ampio utilizzo da parte dei cittadini e delle imprese, sarà opportuno fornire la massima informazione in merito, curandone la qualità e monitorando costantemente il grado di soddisfazione dell'utenza.

Il portale nazionale per i cittadini e quello per le imprese, progettati ed attivati dal CNIPA, costituiscono, sul tema dei servizi, un indispensabile punto di riferimento per quanto, in particolare, attiene alle problematiche relative alla integrazione dei servizi, agli standard, alle modalità operative ed alle possibilità di riuso delle soluzioni sviluppate.

Nei primi mesi del 2004 sarà attivato dal CNIPA uno specifico programma di monitoraggio sulla effettiva diffusione dei servizi, sulla loro qualità, sul livello di utilizzazione da parte degli utenti e sul loro gradimento.

b) accessibilità dei siti internet della pubblica amministrazione.

È essenziale favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali ed anzi promuovere l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Su tale tema è stato definitivamente approvato dal Parlamento, in data 17 dicembre 2003, un disegno di legge di iniziativa governativa (Atto Senato 2546) che intende garantire l'accesso ai servizi ed alle risorse della pubblica amministrazione, definire gli obblighi conseguenti per tutti i soggetti che erogano pubblici servizi, favorire iniziative volte alla diffusione dell'accessibilità da parte di soggetti privati, definire le misure da adottare per stimolare il miglioramento e la diffusione delle tecnologie assistive.

———

9) In attesa della registrazione da parte degli organi di controllo e della successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la direttiva è stata inviata, anticipatamente, in data 3 dicembre 2003, a tutti i Ministri per intensificare immediatamente l'uso della posta elettronica in luogo delle modalità tradizionali.

(10) Alcuni esempi riguardano le dichiarazioni fiscali, le dichiarazioni doganali, le visure catastali telematiche e le ispezioni ipotecarie in rete, il pagamento delle tasse di circolazione in rete, le dichiarazioni previdenziali delle aziende, l'emissione degli estratti conto contributivi.

Le amministrazioni pubbliche dovranno, pertanto, rendere accessibili e, quindi, pienamente fruibili, senza discriminazione, i siti internet e tutti i «rapporti telematici» con i cittadini assicurando, almeno, i requisisti minimi di accessibilità richiesti e garantendo la diffusione delle tecnologie che facilitano il rapporto tra disabili e società della informazione.

Il CNIPA avrà cura di supportare tutte le amministrazioni nella realizzazione delle azioni necessarie a conseguire i risultati di cui sopra.

c) trasparenza dell'azione pubblica.

Dal 1° gennaio 2004, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni l'utilizzo del protocollo informatico che riguarda, in questa prima fase, il «nucleo minimo», ossia l'automazione del registro di protocollo che rappresenta solo il primo passo verso la completa automazione degli scambi informativi e la realizzazione della trasparenza amministrativa. A tale proposito, si prevede di raggiungere, nel 2005, l'obiettivo di consentire a cittadini e imprese l'accesso on-line allo stato delle proprie pratiche nel 70% degli uffici pubblici.

Nel 2004 sarà, quindi, necessario accelerare, in tutti gli uffici, la realizzazione delle altre componenti (gestione del workflow delle pratiche, archiviazione elettronica e gestione documentale) ed ampliare significativamente la disponibilità di accesso esterno alle proprie pratiche.

Si rammenta che sono a disposizione di tutte le amministrazioni, a cura del CNIPA, i servizi di protocollo di base o avanzati, in modalità ASP (acquisizione della possibilità di usufruire del servizio nella quantità necessaria, senza sviluppare soluzioni proprie). Le amministrazioni dovranno, quindi, valutare tale opportunità e concordare con il CNIPA i propri programmi di sviluppo in quest'area. In particolare, per le amministrazioni che non abbiano ancora realizzato l'informatizzazione del registro di protocollo sarà possibile acquisire questo servizio mediante adesione al contratto quadro concluso dal CNIPA.

d) efficienza delle amministrazioni: posta elettronica, documento elettronico.

La diffusione della posta elettronica e dell'utilizzo di documenti elettronici è presupposto indispensabile alla migliore efficienza interna. Ogni amministrazione dovrà, pertanto, dedicare rinnovato impegno a questo tema, realizzando in particolare quanto specificato nella emananda direttiva (casella di posta elettronica in dotazione a tutti i dipendenti, attivazione e utilizzo costante e tempestivo di caselle istituzionali, utilizzo interno della posta elettronica almeno in tutti i casi citati, utilizzo di posta elettronica certificata, ecc.).

Il progetto @P@, curato dal CNIPA, rappresenta per tutte le amministrazioni statali il punto di riferimento per ogni iniziativa, sia per quanto riguarda la partecipazione alle iniziative comuni (posta certificata, indice P.A.), sia per quanto riguarda il sostegno ai progetti specifici di ogni amministrazione.

e) distribuzione ai dipendenti pubblici di carte elettroniche multiservizi.

La distribuzione ai dipendenti pubblici di carte elettroniche multiservizi rappresenta un obiettivo il cui raggiungimento merita particolare attenzione in quanto consente di operare con lo stesso documento un controllo sia al momento dell'accesso agli uffici sia al momento della richiesta di fruizione di servizi pubblici o di accesso alle informazioni, nel rispetto delle necessarie regole di riservatezza. La carta multiservizi smart-card coerente con gli standard stabiliti per la Carta nazionale dei servizi, risponde a queste esigenze, comprendendo, per i dirigenti e i funzionari abilitati, la disponibilità della firma digitale.

Le amministrazioni dovranno, pertanto, predisporre specifici progetti in questo senso, raccordandosi con il CNIPA, allo scopo di individuare congiuntamente le soluzioni più veloci ed economiche.

f) sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Gli impegni indicati nella direttiva del marzo 2002 (autovalutazione del livello di sicurezza, adeguamento alla «base minima» di sicurezza), al momento, non sono ancora compiutamente realizzati. Le amministrazioni dovranno, pertanto, al più presto, adeguare le propria struttura, almeno, ai livelli di sicurezza minimi richiesti, rivolgendo l'attenzione sia all'ambito organizzativo che alla realizzazione di attività operative. In merito al primo aspetto, in ogni amministrazione è necessaria, almeno, la nomina del «Consigliere tecnico per la sicurezza ICT del Ministro», allo scopo di individuare un referente unico e permanente sulla sicurezza ICT. In merito, poi, all'aspetto operativo si ritiene opportuno non limitare le iniziative di controllo ad un'unica occasione di verifica, ma operare test periodici di valutazione del livello di sicurezza raggiunto, da ripetere almeno ogni volta che siano mutate le condizioni di riferimento. Entrambe tali iniziative mirano ad agevolare il flusso delle informazioni e consentire un approccio condiviso ed unitario al problema della sicurezza ed a creare un coordinamento tra gli stessi referenti. A tale scopo, nel corso dell'anno, sarà operata la raccolta dei dati di sintesi relativi all'autovalutazione e, attraverso riunioni periodiche, operato il coordinamento per il controllo delle attività pianificate in ogni amministrazione al fine di concordare le opportune azioni correttive, eventualmente necessarie ad uniformare il livello di sicurezza globale nella pubblica amministrazione.

g) lo sviluppo delle competenze.

Lo sviluppo del processo di digitalizzazione richiede un parallelo sviluppo delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni;. a tal fine il CNIPA provvede a realizzare programmi di formazione, anche on-line (e-learning), agli addetti e ai dirigenti degli uffici del protocollo informatico. Poiché, peraltro,

molte amministrazioni hanno avviato programmi di alfabetizzazione informatica ed attivato iniziative di formazione in modalità e-learning, sono in corso di emanazione le «Linee guida per i progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni» che saranno diffuse unitamente alla emananda, apposita direttiva in materia.

La direttiva, le linee guida ed il relativo *vademecum* forniranno le necessarie indicazioni metodologiche e tecniche, favorendo l'introduzione nelle amministrazioni della formazione con il supporto delle tecnologie «Technology Enhanced Learning», la cui adozione è fortemente incentivata a livello comunitario. La prevista realizzazione di un portale dedicato e di un repository di materiali didattici fruibili in rete accelererà il processo di informatizzazione della formazione presso le pubbliche amministrazioni.

4. *Il sistema pubblico di connettività.*

Con il 2004 si avvia per le amministrazioni pubbliche il percorso che vedrà il superamento della rete unitaria della pubblica amministrazione con il conseguente avvento del sistema pubblico di connettività. Il nuovo sistema consentirà l'interconnessione tra tutte le amministrazioni pubbliche: statali, regionali e locali. Il sistema, fondato sul rispetto di standard comuni, prevede l'utilizzo di servizi di interconnessione qualificati forniti da diversi operatori del mercato e rappresenta una condizione abilitante per la realizzazione dell'e-government ed un fattore di promozione per le politiche di sviluppo della società dell'informazione, caratterizzato da elevati livelli di qualità e sicurezza.

Entro il 2004 ogni amministrazione dovrà, quindi, definire il proprio percorso per il passaggio al sistema pubblico di connettività. Inoltre, allo scopo di pianificare correttamente i propri interventi nel campo delle ICT, ogni amministrazione dovrà effettuare le proprie scelte tenendo presenti le opportunità offerte dal CNIPA (quali, i progetti sul protocollo e la posta elettronica), i progetti e le realizzazioni delle altre amministrazioni che possano essere oggetto di riuso nonché le evoluzioni dell'offerta di mercato.

5. *Gli interventi organizzativi.*

Poiché il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni è, ormai, in fase avanzata, è necessario che gli interventi di innovazione tecnologica siano costantemente accompagnati da parallele e coerenti azioni di revisione organizzativa per cogliere al meglio le opportunità che le nuove tecnologie offrono.

Il CNIPA è a disposizione delle amministrazioni per il necessario supporto su questo tema. L'uso massiccio della documentazione elettronica rende necessario riprogettare con cura le fasi principali di gestione dei documenti, la loro archiviazione e la loro conservazione digitale, anche, e soprattutto, dal punto di vista di organizzazione degli uffici e delle risorse umane e strumentali impiegate. Occorre individuare architetture funzionali che si integrino con tutti gli uffici dell'amministrazione ed è necessario gestire la transizione dal sistema tradizionale a quello informatizzato garantendo la continuità del sistema nelle fasi intermedie che vedranno coesistere sistemi diversi. È altresì necessario valutare l'impatto sulle risorse umane e quindi pianificare un corretto dimensionamento dell'organico ed una equilibrata definizione dei ruoli e delle responsabilità.

Nello stesso tempo, il successo degli stessi programmi di digitalizzazione richiede che tutta l'amministrazione, e non soltanto le aree deputate ai sistemi informativi, dia a questi temi adeguata priorità e sia pienamente coinvolta. È quindi necessario che vengano individuate in ogni amministrazione coerenti modalità organizzative per il governo unitario dei processi di innovazione basate sulla necessaria cooperazione interna.

6. *Conclusioni.*

Allo scopo di dare concretezza all'attuazione degli interventi idonei a realizzare i sopraccitati obiettivi, ogni amministrazione dovrà predisporre i relativi progetti attuativi, specificando i risultati attesi, i tempi di realizzazione e l'impegno finanziario previsto redigendo, allo scopo, un piano esecutivo. Il piano esecutivo di ogni amministrazione per le attività in materia di ICT nel 2004 dovrà illustrare l'insieme dei progetti previsti per realizzare gli obiettivi di cui sopra, nonché ogni altro progetto per lo sviluppo, la gestione operativa e la manutenzione dei sistemi correnti. Il suddetto piano esecutivo dovrà tener conto delle reali disponibilità finanziarie dell'amministrazione ed essere coerente con il piano triennale per l'informatica 2004-2006 già elaborato dall'amministrazione. Gli elementi essenziali del piano esecutivo, che si assumono richiamati nella direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2004, dovranno essere trasmessi al CNIPA, entro il 31 gennaio 2004, per posta elettronica, all'indirizzo pianificazione@cnipa.it. L'elaborazione del piano esecutivo conclude la pianificazione relativa al 2004. Nei mesi successivi si avvierà il nuovo ciclo di pianificazione relativo al triennio 2005-2007, che si svolgerà alla luce dei poteri di indirizzo, approvazione del piano e valutazione dei progetti e dei risultati, previsti dall'art. 26, comma 2 della legge n. 289/2002. Ogni amministrazione dovrà, in tale ottica, operare in continuo raccordo con il CNIPA allo scopo di:

definire modalità e tempi di passaggio al sistema pubblico di connettività;

concordare le iniziative da attuare, anche in relazione alla possibilità di usufruire di soluzioni centralizzate e/o di riusare soluzioni già disponibili in altre amministrazioni;

valutare opportunità e modalità di partecipazione ai progetti comuni;

adottare adeguate iniziative per il controllo dello stato di avanzamento dei progetti programmati, la misurazione dei risultati ottenuti, il progressivo raggiungimento degli obiettivi, la verifica dell'efficienza delle attività legate alle ICT.

Nel corso del 2004, il CNIPA darà nuovo impulso alle previste attività di monitoraggio dei programmi adottati e della attuazione delle direttive in materia di digitalizzazione, elaborando specifiche proposte metodologiche ed operative, al fine di assistere le amministrazioni sia nella misurazione che nel controllo dei risultati.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 130

04A00883

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina, nata l'8 ottobre 1971 a Medellin (Antioquia-Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniera Civil» rilasciato in data 30 giugno 1995 dalla «Universidad de Medellin» di Medellin (Colombia) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Consejo Profesional Nacional de Ingenieria y sus Profesionales Auxiliares» dal 16 novembre 1995, iscrizione confermata con risoluzione nazionale n. 473 del 25 gennaio 1996;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla sig.ra Scarpetta Ortiz dal 1995, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 18 novembre 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rilasciato dalla questura di Roma in data 20 maggio 2003 e valido fino al 20 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Scarpetta Ortiz Lorena Cristina, nata l'8 ottobre 1971 a Medellin (Antioquia - Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) architettura tecnica.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: Mele

Allegato *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.

04A00870

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Zoueva Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zoueva Irina, nata il 30 ottobre 1964 a Leningrado (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingegnere costruttore - tecnico idrico con specializzazione in bonificazione idrica conseguito in data 25 giugno 1991 presso l'Università statale tecnica di Leningrado, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il titolo così conseguito conferisce il diritto ad esercitare la professione legata alla qualificazione ottenuta nella Federazione Russa, come confermato dal Consolato generale d'Italia a San Pietroburgo;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003 che ha espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri, come richiesto dalla sig.ra Zoueva, mentre ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A - settore civile-ambientale;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Vista la nota del 14 dicembre 2003 con cui la sig.ra Zoueva ha inviato domanda per l'iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 18 gennaio 2004 con validità fino all'11 aprile 2004 per turismo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Zoueva Irina, nata il 30 ottobre 1964 a Leningrado (Russia), cittadina russa, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire — ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 — l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Il riconoscimento di cui all'art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) urbanistica;

2) strade, ferrovie e ponti.

Art. 4.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore civile ambientale.

04A00871

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. D'Argenio Sergio Dario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. D'Argenio Sergio Dario, nato l'8 maggio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Electricista» rilasciato dalla «Universidad Tecnològica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 22 febbraio 1994 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenieria mecanica y electricista» dal 12 dicembre 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 16 dicembre 2003;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. D'Argenio Sergio Dario, nato l'8 maggio 1962 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.

04A00872

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Samodumov Stefan Angelov di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Samodumov Stefan Angelov, nato il 21 febbraio 1975 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «Mashinen ingener» conseguito in Bulgaria, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del «Diploma za vishe obrazovanie - magister, mashinen ingener» rilasciato dalla Università di tecnologie alimentari di Plovdiv (Bulgaria) in data 15 febbraio 2002, che in Bulgaria abilita il titolare all'esercizio della professione di ingegnere meccanico;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Vista la nota del Consiglio nazionale degli ingegneri del 16 dicembre 2003;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Palermo in data 8 agosto 2000, rinnovato in data 12 maggio 2003 con validità fino al 6 maggio 2004, per motivi di lavoro dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Samodumov Stefan Angelov, nato il 21 febbraio 1975 a Plovdiv (Bulgaria), cittadino bulgaro, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.

04A00873

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento al sig. Richard Frederic Mathieu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Richard Frederic Mathieu, nato il 15 novembre 1973 a Lyon (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingénieur Diplome - Spècialitè Mècanique» conseguito in Francia e rilasciato dall'«Institut des Sciences et Techniques de l'Ingènieur de Lyon» il 29 ottobre 1998, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è, altresì, ha conseguito un «Mastère Spècialisè en Management de la Technologie» presso l'«Ecole de Management de Lyon» il 20 maggio 2000;

Considerato che il sig. Richard ha maturato un'ampia esperienza professionale, come attestato in data 6 giugno 2003 dal «Centre Nacional de la Recherche Scientifique» presso il quale è stato impiegato dal 2000 al 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Richard Frederic Mathieu, nato il 15 novembre 1973 a Lyon (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: *a)* impianti elettrici.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

04A00874

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Moina Cristina Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Moina Cristina Mihaela nata il 1° aprile 1969 a Craiova (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer in profilul electromecanic - specializarea electromecanica» conseguito nel giugno 1999 presso l'«Universitatea din Craiova» (Romania) e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno in data 26 gennaio 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri;

Vista la nota inviata in data 12 dicembre 2003 dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 7 giugno 2002 con validità fino al 7 giugno 2004, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moina Cristina Mihaela, nata il 1° aprile 1969 a Craiova (Romania), cittadina rumena, è ricono-

sciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia:

1) costruzione di macchine;

2) meccanica del volo.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A - settore industriale.

04A00875

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Kingod Kira (coniugata Mele) di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché la disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kingod Kira (coniugata Mele), nata a Fredericia (Danimarca) il 16 maggio 1973, cittadina danese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psykolog» conseguito in Danimarca ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa»;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei seguenti titoli accademici: «Bacheloruddannelsen i psykologi» e «Kandidatuddannelsen i psykologi» conseguiti presso la «Aarhus Universitet» rispettivamente in data 28 giugno 1996 e 9 ottobre 2002;

Considerato che la sig.ra Kingod Mele è in possesso del titolo di «autoriseret psykolog» rilasciato dal «Psykolognaevnet» ed è iscritta al «Dansk Psykolog Forening» dal 9 ottobre 2002;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente, come documentata in atti;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Kingod Kira (coniugata Mele), nata a Fredericia (Danimarca) il 16 maggio 1973, cittadina danese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00876

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Contreras Gonzalez Marines di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Contreras Gonzalez Marines nata il 18 ottobre 1967 a San Cristòbal (Venezuela), cittadina venezuelana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, rilasciato dall'«Universidad De Los Andes» di Merida (Venezuela) in data 12 marzo 1993, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados del Estado Carabobo» di Valencia (Venezuela) dal 29 marzo 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Considerato che la sig.ra Contreras Gonzalez possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 18 dicembre 2003 con validità fino al 13 marzo 2004 per turismo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Contreras Gonzalez Marines nata il 18 ottobre 1967 a San Cristòbal (Venezuela), cittadina venezuelana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998.

Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire, ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Art. 3.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) diritto civile;
2) diritto processuale civile;
3) diritto penale;
4) diritto processuale penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto costituzionale;
7) diritto del lavoro;
8) diritto commerciale;
9) diritto internazionale privato;
10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A00877

DECRETO 23 gennaio 2004.

Rettifica al decreto 13 ottobre 2003 concernente il riconoscimento al sig. Carbone Pierfrancesco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 13 ottobre 2003 con il quale si riconosceva il titolo professionale di solicitor conseguito in Gran Bretagna dal sig. Carbone Pierfrancesco quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale;

Rilevato che, per mero errore materiale, nell'allegato *A*, lettera *b)*, del citato decreto è stato fatto riferimento alla redazione di un parere in materia stragiudiziale mentre, nel caso di specie, l'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario su diritto processuale civile e diritto processuale penale;

Vista l'istanza presentata dal sig. Carbone in data 19 novembre 2003;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 13 ottobre 2003 è modificato come segue: nell'allegato *A* il punto *b)*, è sostituito come segue «l'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario vertente su diritto processuale civile e diritto processuale penale».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 13 ottobre 2003.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

04A00884

DECRETO 23 gennaio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lamatic Irina Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Lamatic Irina Elena, nata il 30 aprile 1975 a Iasi (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di inginer in profilul chimie - specializarea tehnologia compusilor macromoleculari conseguito nel giugno 1999 presso l'«Universitatea tecnica Gh. Asachi» di Iasi (Romania) e rilasciato dal «Ministerul educatiei nationale» in data 8 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere-settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato in cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 20 luglio 2000, rinnovato il 5 novembre 2002 con validità fino al 5 novembre 2006, per motivi di lavoro dipendente;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lamatic Irina Elena, nata il 30 aprile 1975 a Iasi (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) impianti elettrici;

2) costruzioni di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.

04A00885

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1° ottobre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitonina Armour».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 10 giugno 2003 della ditta Aventis Pharma S.p.a. in qualità di rappresentante per la vendita della società Rorer Pharmaceutical LTD (UK);

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Rorer Pharmaceutical LTD (UK), è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

CALCITONINA ARMOUR:

«50» 6 siringhe pronto uso - A.I.C. n. 023748 066;

«100» 5 siringhe pronto uso - A.I.C. 023748 078.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00991

DECRETO 1° ottobre 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Menpovax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 28 aprile 2003 della ditta Chiron S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Chiron S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

MENPOVAX:

«A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile e uso intramuscolare» 1 flacone 1 dose + 1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 024489 041;

«A+C+Y+W135 polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 1 dose + 1 fiala solvente 0,5 ml - A.I.C. n. 024489 066;

«A+C+Y+W135 polvere e solvente per sospensione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone 10 dosi + 1 fiala solvente 0,5 ml - A.I.C. n. 024489 080;

«A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile e uso intramuscolare» 10 flaconi 1 dose + 10 fiale solvente 0,5 ml - A.I.C. n. 024489 092;

«A+C polvere e solvente per sospensione iniettabile e uso intramuscolare» 10 Flaconi 10 dosi + 10 fiale solvente 5 ml - A.I.C. n. 024489 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° ottobre 2003

Il dirigente: GUARINO

04A00992

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge del 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Chorus Line - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minori, costituita per rogito notar Andrea Pansa in data 24 febbraio 1995 - rep. n. 14769 - reg. soc. n. 28152 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5904;

2) società cooperativa «Orchidea Vivai - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 16 giugno 1994 - rep. n. 32502 - reg. soc. n. 27401 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5799;

3) società cooperativa «Agro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 27 giugno 1984 - rep. n. 72434 - reg. soc. n. 2246/94 - Tribunale di Nocera Inferiore - BUSC n. 5840;

4) società cooperativa «San Domenico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 16 aprile 1986 - rep. n. 46779 - reg. soc. n. 771/86 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4211.

Salerno, 12 gennaio 2004

Il dirigente: BIONDI

04A00623

DECRETO 12 gennaio 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Consud Eboli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 30 dicembre 1977 - rep. n. 12182 - reg. soc. n. 13478 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2246;

2) società cooperativa edilizia «Tirrenia 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 1° giugno 1987 - rep. n. 11800 - reg. soc. n. 1095/87 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4515;

3) società cooperativa edilizia «Pino Silvestre - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 22 aprile 1976 - rep. n. 27839 - reg. soc. n. 212/76 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 1941;

4) società cooperativa edilizia «Azzurro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 27 maggio 1994 - rep. n. 26464 - reg. soc. n. 27349 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5803;

5) società cooperativa edilizia «Casa nel Mezzogiorno 50 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Francesco De Vivo in data 13 novembre 1974 - rep. n. 201088 - reg. soc. n. 882/84 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 3889.

Salerno, 12 gennaio 2004

Il dirigente: BIONDI

04A00624

DECRETO 12 gennaio 2004.

Scioglimento di quattordici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Buon Campo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 30 gennaio 1979 - rep. n. 146536 - reg. soc. n. 224/79 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2495;

2) società cooperativa «S.O.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 2 marzo 1988 - rep. n. 15086 - reg. soc. n. 579/88 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4649;

3) società cooperativa «La Perla - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Antonio Orlando in data 8 giugno 1998 - rep. n. 2606 - reg. soc. n. 974/88 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4716;

4) società cooperativa «Orsa Minore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torraca, costituita per rogito notar Guglielmo Trida in data 30 giugno 1981 - rep. n. 1970 - reg. soc. n. 665 - Tribunale di Sala Consilina - BUSC n. 3536;

5) società cooperativa «L'edile - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 13 marzo 1987 - rep. n. 11526 - reg. soc. n. 777/87 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4475;

6) società cooperativa «Consorzio Salernitano Imprese Artigiane CON.SA.IA. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 11 ottobre 1985 - rep. n. 43114 - reg. soc. n. 1614/85 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4049;

7) società cooperativa «VE.DE.RE. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 12 novembre 1982 - rep. n. 30333 - reg. soc. n. 44183 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 3393;

8) società cooperativa «Aviacoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, per rogito notar Raffaele Laudisio in data 22 novembre 1995 - rep. n. 13929 - reg. soc. n. 28620 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 5967;

9) società cooperativa «Aurora 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato San Severino, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 4 febbraio 1983 - rep. n. 3392 - reg. soc. n. 310/83 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 3468;

10) società cooperativa «Terzo millennio P.S.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Michele Diliegro in data 2 aprile 1998 - rep. n. 118749 - reg. imprese n. 03425630658 - BUSC n. 7390;

11) società cooperativa «Demetra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Maliconico in data 15 settembre 1999 - rep. n. 46592 - reg. imprese n. 03588130652 - BUSC n. 6767;

12) società cooperativa «Lega pastori e contadini» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ricigliano, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 2 marzo 1981 - rep. n. 2482 - reg. soc. n. 238/81 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2982;

13) società cooperativa «Eurojet - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 21 luglio 1985 - rep. n. 27186 - reg. soc. n. 1177/85 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 4005;

14) società cooperativa «CO.LA.NO. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 2 febbraio 1979 - rep. n. 323863 - reg. soc. n. 265/79 - Tribunale di Salerno - BUSC n. 2343.

Salerno, 12 gennaio 2004

Il dirigente: BIONDI

04A00622

DECRETO 13 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, recante norme circa la composizione della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto direttoriale del 29 gennaio 2003 con il quale la predetta Commissione è stata ricostituita per la provincia di Caserta;

Vista la nota del 5 gennaio 2004 con la quale la sede provinciale dell'INPS di Caserta chiede la nomina a componente supplente del dott. Franciosi Michele in sostituzione del dott. Leanza Domenico trasferito ad altra sede;

Ritenuto di dover provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Franciosi Michele, nato ad Avellino il 5 settembre 1951, è nominato componente supplente della Commissione provinciale della cassa integrazione guadagni dei lavoratori dell'industria di Caserta in sostituzione del dott. Leanza Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 gennaio 2004

Il direttore regionale: APREA

04A00533

DECRETO 14 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Placa d'oro» a r.l., in Rosarno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Preso atto che la società non deposita i bilanci d'esercizio dal 1988 e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «La Placa d'oro» a r.l. con sede in Rosarno costituita per rogito notaio Stefano Brucculeri in data 16 giugno 1957, repertorio n. 23748, registro società n. 117, Tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A00934

DECRETO 14 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «FE.DO.CA. - Piccola soc. coop.» a r.l., in S. Cristina d'Aspromonte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro della richiesta di parere;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Preso atto che la società, conosciuta in data 21 dicembre 1999, non ha redatto nessun bilancio e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «FE.DO.CA. - Piccola soc. coop.» a r.l. con sede in S. Cristina d'Aspromonte costituita per rogito notaio Pierangela Pitrone in data 21 dicembre 1999, repertorio n. 2150, registro delle imprese n. 144190, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A00935

DECRETO 14 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «SE. SAN. - Servizi sanitari piccola» a r.l., in Gioia Tauro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato nell'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della commissione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Preso atto che la società, costituita in data 11 dicembre 1997, non ha redatto nessun bilancio e che il legale rappresentante ha dichiarato che non esistono pendenze da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «SE. SAN. - Servizi sanitari piccola» a r.l. con sede in Gioia Tauro costituita per rogito notaio Patrizia Vicari in data 11 dicembre 1997, repertorio n. 57, registro delle imprese n. 138093 C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 14 gennaio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A00936

DECRETO 16 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GE.S.S.» coop. sociale, in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative ai sensi dello art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003 con cui si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore, nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, delle società cooperative quando quest'ultime presentino a bilancio attività da liquidare, purché di natura mobiliare, per un valore non superiore a euro 5.000,00;

Accertato che la società cooperativa, appresso indicata, si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottonotata soc. coop.:

soc. coop. «CO.GE.S.S.» coop. sociale, con sede nel comune di Massa, costituitasi il 21 gennaio 2000, per rogito notaio Dario Dalle Lucche, n. 49744 di repertorio; registro società n. 2731/2000; pos. BUSC: 965.

Carrara, 16 gennaio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A00959

DECRETO 16 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «AR.ED.AS. piccola società cooperativa», in Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dello art. 2544 del codice civile;

Preso atto del parere di massima espressa dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, nel quale si evidenzia, al punto 1), che non si debba fare ricorso al commissario liquidatore nel caso in cui la cooperativa presenti un valore della produzione, iscritto a bilancio, inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifichi il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi, nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

Accertato che la cooperativa appresso indicata, si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottonotata società cooperativa:

soc. coop. «AR.ED.AS. piccola società cooperativa» con sede in Carrara (Massa Carrara), costituitasi il 13 agosto 2000, per rogito notaio Tito Raimondi, n. 129475 di repertorio; reg. soc n. 10886; pos. BUSC 976/304592.

Carrara, 16 gennaio 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A00960

DECRETO 19 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i propri decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. 6730/03-EC/mc/CV del 5 dicembre 2003 dell'Unione degli industriali della provincia di Bergamo con la quale è stato designato in sostituzione del dott. Alberto Calvi componente effettivo, il dott. Paolo Cuneo, funzionario della predetta Unione;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Paolo Cuneo, funzionario dell'Unione degli industriali della provincia di Bergamo - via G. Camozzi, 70, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza i datori di lavoro e in sostituzione del dott. Alberto Calvi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 19 gennaio 2004

Il dirigente: MARCIANÒ

04A00961

DECRETO 19 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Fresco logistica a r.l.», in Pontelambro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Viste le risultanze ispettive del 27 marzo 2003 eseguite sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile in quanto non compiendo atti di gestione non è in condizione di raggiungere gli scopi per cui si è costituita e non ha patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 1° ottobre 2003;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

società cooperativa «Fresco logistica a r.l.» con sede in Pontelambro, costituita per rogito del notaio Stefano Bompadre in data 15 aprile 1999, repertorio n. 7873/1227, R.E.A. n. 261681 del registro imprese, B.U.S.C. n. 2717/289176.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 19 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

04A00895

DECRETO 20 gennaio 2004.

Sostituzione di un componente in rappresentanza della C.L.A.A.I., in seno alla Commissione speciale del comitato provinciale INPS di Milano, degli artigiani come lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 5 luglio 2002 di ricostituzione della Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 10 agosto 2002;

Considerato che di detto organo collegiale è componente la sig.ra Soffientini Maria Grazia in rappresentanza della C.L.A.A.I. di Milano;

Vista la nota prot. n. 122 del 13 gennaio 2004 della C.L.A.A.I. di Milano con la quale viene designato il sig. Buzzi Giordano quale componente della suddetta Commissione speciale in sostituzione della sig.ra Soffientini Maria Grazia dimissionaria;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il sig. Buzzi Giordano componente, in rappresentanza della C.L.A.A.I., in seno alla Commissione speciale del comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Milano degli artigiani come lavoratori autonomi di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 20 gennaio 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A00937

DECRETO 22 gennaio 2004.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Produttori riuniti orto floro vivaisti» a r.l., in Follo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte;

Visti gli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la Commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali ha determinato il limite temporale della presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Esaminato il verbale di ispezione 5 dicembre 2003 sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e art. 18, ex legge n. 59/1992 che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Produttori riuniti orto floro vivaisti a r.l.», con sede in Follo (La Spezia), via Romana n. 10 - Loc. Cerri, costituita con rogito notaio dott. Francesco Ceroni in data 24 maggio 1982, repertorio 58953 iscritta al n. 4968 del registro società presso il Tribunale di La Spezia e al n. 71194 del registro ditte della C.C.I.A.A. di La Spezia, BUSC 902/192233 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Spezia, 22 gennaio 2004

Il direttore provinciale reggente: MANCINO FLORIS

04A00893

DECRETO 22 gennaio 2004.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 1/1999 del 13 gennaio 1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot. n. 278 del 14 gennaio 2004, con la quale il sig. Pascucci Aldo ha rassegnato le proprie dimissioni da membro effettivo della predetta Commissione in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 320 del 14 gennaio 2004, con la quale la C.I.S.L. di Viterbo ha designato il sig. Rossi Mel Marco, quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Pascucci Aldo;

Decreta:

Il sig. Rossi Mel Marco, nato a Milano il 5 maggio 1966, e residente in Viterbo, via III Reggimento Granatieri di Sardegna n. 15, è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Pascucci Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 22 gennaio 2004

Il direttore provinciale: MICHELI

04A00938

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 gennaio 2004.

Proroga del termine di validità del riconoscimento dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel supplemento ordinario n. 60 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1997, con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Vista la circolare 1° agosto 2000, n. 7, del Ministro delle politiche agricole e forestali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 2000, recante le modalità di presentazione della domanda di iscrizione di esperti nella lista nazionale di ispettori preposti al controllo degli enti od organismi riconosciuti idonei ad effettuare le prove ufficiali per la produzione di dati necessari ai fini della registrazione dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i singoli provvedimenti ministeriali con i quali sono stati riconosciute le ditte idonee a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Considerato che il riconoscimento concesso con i provvedimenti sopracitati ha validità per anni tre a far data dal giorno successivo a quello di pubblicazione degli stessi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato che la proroga di sei mesi della validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte in questione concessa con decreto ministeriale n. 34783 del 1° ottobre 2003 è scaduta il 2 dicembre 2003;

Considerato che in data 5 novembre 2003 il comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga per le ditte di cui all'allegato I;

Decreta:

Articolo unico

La validità del riconoscimento assegnato a ciascuna delle ditte di cui all'allegato I con i provvedimenti citati in premessa, è prorogata di sei mesi a decorrere dal 2 dicembre 2003.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO I

ELENCO DITTE

Ditta	Sede legale
Agri 2000 Società cooperativa a r.l.	Via Indipendenza n. 74 - 40121 Bologna
Agricola 2000 S.c.r.l.	Via Trieste n. 9 - 20067 Tribiano (Milano)
Agrisearch UK limited	Via Vinca n. 6 - 40016 S. Giorgio di Piano (Bologna)
Agroblu S.r.l.	Via S. Bernardo n. 35 - 20017 Rho (Milano)
«ARA» S.n.c. sperimentazioni in agricoltura	Via Madonna delle Lacrime n. 70 - 95030 S. Giovanni la Punta (Catania)
Dipartimento di valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali	Via L. da Vinci n. 44 - 10095 Grugliasco (Torino)
Dow agrosciences B.V.	Via Patrocolo n. 21 - 20151 Milano
Du Pont de Nemours italiana S.r.l.	Via Pontaccio n. 10 - 20121 Milano
Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura - regione autonoma Friuli - Venezia Giulia	Via Montesanto n. 15/6 - 34170 Gorizia
Monsanto agricoltura Italia S.p.a.	Via S. Colombano n. 81/A - 26900 Lodi (Milano)
SAGEA - centro di saggio S.r.l.	Via San Sudario n. 13 - 12050 Castagnito (Cuneo)
Società italiana prodotti chimici e per l'agricoltura Milano S.I.P.C.A.M. S.p.a.	Via Sempione n. 195 - 20016 Pero (Milano)
S.P.F. GAB Italia S.n.c.	Via dell'Artigianato n. 11 - 44028 Poggio Renatico (Ferrara)
Vit. En. & C. S.a.s.	Via Bionzo n. 13 - 14052 Calosso (Asti)

04A00974

DECRETO 21 gennaio 2004.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Enosis Srl» autorizzato con decreto 20 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2002, con il quale autorizza il laboratorio «Enosis Srl» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 14 gennaio 2004, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 20 dicembre 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

acidità fissa;

anidride carbonica;

massa volumica e densità relativa a 20 °C;

pH;

zuccheri totali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00882

DECRETO 21 gennaio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca», autorizzato con decreto 19 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivincolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 7 gennaio 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa;

ceneri;

cloruri;

estratto secco totale;

massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

pH;

saggio di stabilità;

solfati;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00878

DECRETO 21 gennaio 2004.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca» autorizzato con decreto 19 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Dipartimento provinciale di Lucca ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 7 gennaio 2004, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 19 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

polifenoli totali;

determinazione dei composti polari;

analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione dei triacilgliceroli con ECN42 (differenza tra i dati HPLC e il contenuto teorico);

determinazione del numero di perossidi;

determinazione dell'acidità;

determinazione dell'eritrodiolo e dell'uvaolo;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia con colonna capillare;

determinazione della vitamina E mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione. Determinazione quantitativa di alfa, beta, gamma e delta tocoferoli;

metodo di determinazione degli stigmastadieni negli oli vegetali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00879

DECRETO 21 gennaio 2004.

Sostituzione del responsabile del laboratorio «Calab-Laboratorio chimico merceologico della Calabria» autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2001, con il quale autorizza il laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, nella persona del responsabile dott. Giovanni Zingone;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 2003, con il quale è stato nominato responsabile del predetto laboratorio il prof. Giovanni Sindona in sostituzione del dott. Giovanni Zingone;

Considerato che, con nota del 14 gennaio 2004 il laboratorio Calab-Laboratorio chimico merceologico della Calabria, comunica che con determinazione del presidente della Camera di commercio di Cosenza n. 9 del 21 novembre 2003 è stato individuato il nuovo responsabile di detto laboratorio, nella persona del prof. Francesco Manichini;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio Calab-Laboratorio chimico merceologico della Calabria;

Decreta

Articolo unico

nel decreto ministeriale 16 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al «Calab-Laboratorio chimico merceologico della Calabria», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, il responsabile di detto laboratorio risulta essere il prof. Francesco Manichini in sostituzione del prof. Giovanni Sindona.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00880

DECRETO 21 gennaio 2004.

Sostituzione del responsabile del laboratorio «Calab-Laboratorio chimico merceologico della Calabria» autorizzato con decreto 16 marzo 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 2001, con il quale autorizza il Laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, nella persona del responsabile dott. Giovanni Zingone;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 1° agosto 2002, con il quale è stato nominato responsabile del predetto laboratorio il prof. Giovanni Sindona in sostituzione del dott. Giovanni Zingone;

Considerato che, con nota del 14 gennaio 2004 il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, comunica che con determinazione del presidente della Camera di commercio di Cosenza n. 9 del 21 novembre 2003 è stato individuato il nuovo responsabile di detto laboratorio, nella persona del prof. Francesco Manichini;

Ritenuta, pertanto, la necessità di indicare un nuovo responsabile del laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria;

Decreta:

Articolo unico

Nel decreto ministeriale 16 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, il responsabile di detto laboratorio risulta essere il prof. Francesco Manichini in sostituzione del prof. Giovanni Sindona.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00881

DECRETO 21 gennaio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Stelvio o Stilfser» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 5 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Stelvio o Stilfser», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dalla società cooperativa a r. l. Milkon Südtirol-Alto Adige, con sede in Bolzano, via Campiglio n. 13/a, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'organismo denominato «Istituto nord est qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato l'indicazione del gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le carni trasformate;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni e province autonome;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele (Udine), via Nazionale n. 33/35, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Stelvio o Stilfser», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 5 dicembre 2003.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Istituto nord est qualità - INEQ» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Stelvio o Stilfser», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 213 del 13 settembre 2001;

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Stelvio o Stilfser» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Stelvio o Stilfser» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «Istituto nord est qualità - INEQ» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune

misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Stelvio o Stilfser» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla provincia autonoma di Bolzano nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Stelvio o Stilfser».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A00888

DECRETO 22 gennaio 2004.

Modifica del decreto 19 marzo 2002 relativo alle modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 2002 relativo alle modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di carni ovine e caprine;

Considerato che l'art. 1 del predetto decreto fissa il termine ultimo di presentazione delle domande di premio entro le ore 18 del 31 gennaio di ogni anno;

Considerata l'opportunità di evitare penalizzazioni a carico degli allevatori per effetto dell'introduzione del nuovo sistema telematico di presentazione delle domande di premio;

Ritenuta la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di premio per i detentori di ovini e caprini per l'anno 2004,

Decreta:

Articolo unico

Per l'anno 2004, in deroga a quanto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 19 marzo 2002, il termine ultimo di presentazione delle domande di premio è fissato alle ore 18 del 27 febbraio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A01001

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa agricola San Giuseppe» società cooperativa a responsabilità limitata, in Piombino Dese.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale il rag. Mario Fornasini è stato nominato commissario liquidatore della «Cooperativa agricola San Giuseppe» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Piombino Dese (Padova), codice fiscale n. 00398610287, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreti ministeriali 25 luglio 1994;

Vista la nota in data 13 maggio 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Quarto, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1949, con studio in Noventa Vincentina, via Beggiato n. 2/2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Mario Fornasini;

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00926

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Adige servizi s.c. a r.l.», in Rovigo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2002 con il quale l'avv. Maria Rossi è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Adige servizi s.c.a.r.l.», con sede in Rovigo, codice fiscale n. 00595550294, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 agosto 2002;

Vista la nota in data 8 ottobre 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Quarto, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1949, con studio in Noventa Vicentina, via Beggiato n. 2/2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in permessa, in sostituzione dell'avv. Maria Rossi;

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretaio di Stato: GALATI

04A00927

DECRETO 24 dicembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Centro Umbria Arte soc. coop. a r.l.», in Perugia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa «Centro Umbria Arte soc. coop. a r.l.», con sede in Perugia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la rag. Laura Renata Bertelè ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 giugno 2003 con la quale la nominata commissario ha rassegnato le dimissioni dell'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art.1.

La dott.ssa Susanna Bugiardi, nata a Perugia il 25 luglio 1959, con studio a Perugia in via Campo di Marte n. 4/04, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della rag. Laura Renata Bertelè dimissionaria;

Art.2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00928

DECRETO 20 gennaio 2004.

Consegna definitiva all'Amministrazione comunale di Melfi delle controstrade a valenza comunale realizzate nell'ambito del progetto n. 39/60/6059 - Strada di collegamento del nucleo industriale di Melfi con l'abitato di Melfi e la superstrada Candela - Potenza.

IL COMMISSARIO *AD ACTA* EX ART. 86
LEGGE N. 289/2002

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinanento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffiici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.G.C.I.I. il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive di nomina del commissario *ad acta*, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 1, Attività produttive, foglio n. 265, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 15 settembre 1982, intercorsa tra il Ministero designato - Concedente - ed il raggruppamento temporaneo di imprese: Edina società per lo sviluppo dell'edilizia industrializzata S.p.a., Pizzarotti & C. S.p.a. - capogruppo, Pessina S.p.a., Grassetto costruzioni S.p.a., Bonatti S.p.a., Intercantieri S.p.a., Furlanis costruzioni generali S.p.a., C.I.F.A. - Costruzioni idrauliche ferroviarie autostradali S.p.a. - Concessionario - con la quale sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la progettazione e la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree industriali di San Nicola di Melfi, Valle di Vitalba e Isea Pantanelle;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 21 luglio 1983 tra le medesime parti con il quale si è provveduto ad affidare al predetto concessionario la progettazione e la realizzazione della bretella di collegamento tra l'area industriale di San Nicola di Melfi con l'abitato di Melfi e la superstrada Candela - Potenza;

Visto il decreto del Ministro segretario di Stato del 18 ottobre 1983 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima, presentato dal medesimo concessionario;

Visto il decreto ministeriale del 19 agosto 1985 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al predetto intervento, con esclusione del tratto compreso tra il km 4+300 ed il km 9+500;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 1986 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto di massima relativo al tracciato alternativo della bretella di collegamento dell'abitato di Melfi con l'area industriale San Nicola di Melfi compreso tra il km 4+300 e km 9+500 cosiddetta «Soluzione B»;

Visto il decreto in data 7 aprile 1987 con il quale è stato approvato il progetto di variante tecnica n. 1;

Visto il decreto del Ministro delegato in data 27 luglio 1987 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo del tracciato alternativo anzidetto «Soluzione B»;

Visti i decreti ministeriali del 1° marzo 1988, n. 194/CO, del 16 settembre 1988, n. 668/CO e del 16 maggio 1989, n. 373/CO con i quali sono state approvate le perizie di varianti tecniche e suppletive n. 2 e n. 2-*bis*;

Visto il decreto ministeriale n. 359 del 17 luglio 1997 con il quale è stata approvata la perizia tecnica di assestamento finale;

Visto che con il medesimo decreto ministeriale n. 359 del 17 luglio 1997 è stata approvata la maggiore spesa relativa alla transazione del 17 luglio 1997;

Visto che nell'ambito del progetto in argomento sono state realizzate le controstrade a valenza comunale;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla commissione di collaudo in data 13 marzo 1998, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 49/GST/MICA del 19 marzo 1999, con il quale sono state collaudate tutte le opere di cui al progetto in argomento;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 3 ottobre 1995;

Visto il verbale in data 15 novembre 2000 con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha già consegnato all'amministrazione provinciale di Potenza la strada di collegamento suddetta, con esclusione delle pertinenze, costituite dalle citate controstrade di interesse comunale;

Considerato che occorre procedere alla consegna definitiva delle suddette controstrade all'amministrazione comunale di Melfi;

Vista la propria comunicazione n. 412 del 30 ottobre 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. all'amministrazione comunale di Melfi in merito alla consegna definitiva in argomento;

Considerato che in data 9 dicembre 2003 è stato effettuato un sopralluogo e un incontro tra i rappresentanti dell'ufficio commissariale, del comune di Melfi e del concessionario R.T.I. Pizzarotti & C. S.p.a., finalizzato alla consegna delle opere in questione e, che, in tale sede sono state consegnate al citato comune le relative planimetrie;

Vista la propria successiva corrispondenza prot. n. 604 del 15 dicembre 2003 e fax prot. n. 656 del 30 dicembre 2003, nonché il fax prot. n. 359 del 13 gennaio 2004 dell'ufficio commissariale;

Considerato che non sussistono danni da eventi naturali eccezionali riferiti all'opera in argomento, intervenuti a dar data dall'approvazione del collaudo delle opere, giusta citata nota n. 412 del 30 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2000, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, sono consegnate definitivamente all'Amministrazione comunale di Melfi, le controstrade a valenza comunale realizzate nell'ambito del progetto n. 39/60/6059 - Strada di collegamento del nucleo industriale di Melfi con l'abitato di Melfi e la superstrada Candela - Potenza.

Art. 2.

L'Amministrazione comunale di Melfi provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'Amministrazione comunale di Melfi provvederà, altresì, a subentrare, ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Il concessionario R.T.I. Pizzarotti S.p.a. ed altre resta responsabile di eventuali vizi e difetti di costruzione secondo quanto previsto dal codice civile nei confronti dell'amministrazione comunale di Melfi.

Art. 5.

A seguito della consegna definitiva di cui al precedente art. 1 resta a carico dell'Amministrazione comunale di Melfi ogni rapporto o controversia comunque in futuro nascente con terzi in relazione alla gestione delle opere che si consegnano e ogni conseguente responsabilità civile e penale ed ogni onere relativo.

Art. 6.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'amministrazione destinataria dell'opera ed alla provincia di Potenza titolare della gestione delle opere a cui la viabilità in argomento si connette, per ogni eventuale opportuno coordinamento.

Art. 7.

Il presente decreto viene inviato per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 20 gennaio 2004

Il commissario ad acta: D'AMBROSIO

04A00919

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parmalat Netherlands BV», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parmalat Netherlands BV, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parmalat Netherlands BV;

Decreta:

Art. 1.

La «Parmalat Netherlands BV» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01012

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parmalat Finance Corporation BV», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parmalat Finance Corporation BV, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parmalat Finance Corporation BV;

Decreta:

Art. 1.

La «Parmalat Finance Corporation BV» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01013

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parmalat Capital Netherlands BV», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parmalat Capital Netherlands BV, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parmalat Capital Netherlands BV;

Decreta:

Art. 1.

La «Parmalat Capital Netherlands BV» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01014

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Dairies Holding International BV», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Dairies Holding International BV, a norma dell'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3 del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Dairies Holding International BV;

Decreta:

Art. 1.

La «Dairies Holding International BV» è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01015

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parma Food Corporation BV», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parma Food Corporation BV, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parma Food Corporation BV;

Decreta:

Art. 1.

La «Parma Food Corporation BV», è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01016

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Parmalat Soparfi SA», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Parmalat Soparfi SA, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Parmalat Soparfi SA;

Decreta:

Art. 1.

La «Parmalat Soparfi SA», è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01017

DECRETO 30 gennaio 2004.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario straordinario della «Olex SA», ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri successivi decreti in data 30 dicembre 2003, 16 e 28 gennaio 2004 con i quali sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova holding, Hit e Hit International;

Visto il proprio decreto in pari data, con il quale la Dairies Holding International BV è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 sopracitato ed è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003 il quale dispone che entro il termine di sessanta giorni dal decreto di nomina del commissario straordinario, quest'ultimo può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 2004 con la quale il commissario straordinario richiede l'ammissione alla amministrazione straordinaria della Olex SA, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 347/2003;

Rilevato che, come illustrato nella predetta istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui al citato art. 3, comma 3, del suddetto decreto-legge, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla nomina del commissario straordinario della Olex SA;

Decreta:

Art. 1.

La Olex SA, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 è nominato commissario straordinario il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato al tribunale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A01018

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara in data 2 gennaio 2004 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 1/04 in data 8 gennaio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa Carrara in data 2 gennaio 2004, intera giornata per interventi di manutenzione e riallineamento della base dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A00783

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa in data 2 gennaio 2004 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 69/04 in data 7 gennaio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa in data 2 gennaio 2004, intera giornata per interventi di manutenzione e riallineamento della base dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A00784

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 31 dicembre 2003 e 5 gennaio 2004 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 1/04 + 14/04 in data 7 gennaio 2004, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nei giorni 31 dicembre 2003 e 5 gennaio 2004, intere giornate per guasto tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 gennaio 2004

Il direttore regionale: PARDI

04A00785

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 17 dicembre 2003.

Approvazione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale formulate da Telecom Italia ai sensi della delibera 304/03/CONS. (Deliberazione n. 440/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 17 dicembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214;

Vista la delibera n. 711/00/CONS recante «Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 24 novembre 2000, n. 275;

Vista la delibera n. 59/02/CONS recante «Offerta di linee affittate wholesale da parte della società Telecom Italia S.p.A.» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2002, n. 61;

Vista la delibera n. 304/03/CONS del 5 agosto 2003, recante «Criteri per la predisposizione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° settembre 2003, n. 202;

Considerato quanto segue:

1. *Pubblicazione e attività svolte nell'ambito della verifica delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale.*

1. Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom Italia) ha pubblicato sul proprio sito Internet, in data 19 settembre 2003, le nuove offerte di linee affittate retail e who-

lesale (di seguito, le nuove offerte retail e wholesale), in attuazione della delibera n. 304/03/CONS. L'Autorità ha quindi avviato le attività di verifica delle nuove offerte secondo quanto previsto dalla citata delibera.

2. In data 30 ottobre 2003, Telecom Italia ha provveduto ad aggiornare le offerte pubblicate in data 19 settembre 2003, apportando alcune modifiche alle condizioni tecniche di fornitura. Inoltre, in data 29 ottobre 2003, Telecom Italia ha fornito informazioni all'Autorità in merito alle modalità e tempistiche con le quali la stessa società intende procedere per il completamento delle attività previste dalla delibera n. 304/03/CONS.

3. L'Autorità, al fine di approfondire alcuni aspetti delle nuove offerte emersi nel corso delle sue attività di verifica, ha convocato in audizione la società Telecom Italia, in data 28 ottobre 2003, e le società Edisontel S.p.A., MCI-Worldcom S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in data 5 novembre 2003. Sono stati inoltre acquisiti i contributi pervenuti dai predetti operatori nonché il contributo dell'Associazione Italiana Internet Provider, inviato in data 28 novembre 2003.

4. In considerazione della pubblicazione con modifiche ed integrazioni, in data 30 ottobre 2003, delle offerte già pubblicate il 19 settembre 2003, l'Autorità si è riservata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della delibera n. 304/03/CONS, di verificare ed approvare le offerte in oggetto entro quarantacinque giorni, a partire dall'ultima data di pubblicazione.

2. Valutazioni in merito alle condizioni economiche e tecniche delle nuove offerte retail e wholesale.

2.1. Verifica delle condizioni economiche.

5. Il vincolo imposto dalla delibera n. 304/03/CONS prevede una riduzione dei prezzi dell'offerta retail di almeno il 5,25% per l'intero paniere dei servizi di circuiti diretti nazionali ed una specifica riduzione del 7% per il servizio di circuiti diretti numerici a velocità di 2 Mbit/s. L'analisi effettuata evidenzia che le riduzioni della spesa relativa ai canoni mensili (canone di terminazione sede utente e canone trasmissivo) dell'insieme dei servizi di circuiti diretti nazionali e del servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s, apportate dalla nuova offerta retail e valutate sulla base delle consistenze al 31 dicembre 2001, sono rispettivamente pari a 5,77% e a 7,59%. Le spese relative ai contributi di attivazione *una tantum*, valutate sulla base del numero di circuiti attivati nel corso del 2001, presentano aumenti pari al 9,98%, sia sull'insieme complessivo dei servizi di circuiti diretti nazionali, sia sul servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s. Pertanto, le riduzioni relative al paniere di spesa complessivo (canoni mensili più contributi di attivazione *una tantum*) risultano pari al 5,25% per l'intero paniere di servizi di circuiti diretti nazionali e al 7,03% per il servizio di circuito numerico a velocità pari a 2 Mbit/s. Tali riduzioni rispettano quindi i vincoli disposti dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della delibera n. 304/03/CONS.

6. In merito ai prezzi della nuova offerta wholesale, l'art. 2, comma 3, della delibera n. 304/03/CONS, prevede che tali prezzi siano inferiori, nella misura del 12%, ai corrispondenti prezzi retail. A seguito delle verifiche effettuate sul differenziale fra offerta al dettaglio (retail) e offerta all'ingrosso (wholesale), si rileva che essi risultano in linea con le disposizioni summenzionate.

7. L'Autorità tuttavia osserva che le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale prevedono la corresponsione di oneri aggiuntivi in relazione a nuove fattispecie di fornitura del servizio, non previste dalle offerte di cui alle delibere n. 711/00/CONS e n. 59/02/CONS. In particolare, al paragrafo 3, delle nuove offerte retail e wholesale si legge quanto segue: «Telecom Italia concorderà modalità realizzative fuori standard e relativi prezzi, commisurati agli oneri aggiuntivi da sostenere, nei seguenti casi:

a) richiesta di apparati speciali necessari per sopperire a particolari caratteristiche ambientali o strutturali del sito del cliente/operatore;

b) necessità di attraversamento di suolo privato;

c) realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa cavi/fibra, palificazioni, ecc.) *ad hoc* per il cliente/operatore in siti non raggiunti dalla rete di Telecom Italia o in siti in cui l'infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le richieste del cliente/operatore.».

8. L'Autorità rileva che la richiesta di oneri aggiuntivi di cui al punto precedente deve essere comunque giustificata da circostanze eccezionali ed imprevedibili rispetto ad una normale pianificazione degli investimenti di rete e dall'obiettiva riscontrabilità di condizioni di eccessiva onerosità, per Telecom Italia, nella fornitura del servizio a condizioni standard. In tal caso gli oneri richiesti dovranno altresì essere proporzionati allo scopo e pari agli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia; dovrà altresì essere prevista una equa ripartizione degli stessi sulla durata del contratto. In ogni caso, tali oneri aggiuntivi ed i corrispondenti meccanismi di ristoro dovranno essere oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilità regolatoria predisposta per l'offerta di linee affittate, onde evitare un doppio conteggio degli stessi (sia nell'ambito dei costi generali sia come oneri specifici).

2.2. Condizioni di provisioning.

9. Relativamente alle condizioni di provisioning, l'Autorità ha rilevato che i tempi di consegna sul singolo circuito previsti nella nuova offerta wholesale risultano sempre di almeno quattro giorni inferiori ai corrispettivi tempi di consegna previsti nell'offerta retail, così come disposto dall'art. 3, comma 2, della delibera n. 304/03/CONS. In particolare i differenziali garantiti nell'ultima pubblicazione dell'offerta wholesale, sono i seguenti: sei giorni per i circuiti analogici e

per i circuiti numerici a velocità inferiore o uguale a 64 Kbit/s, otto giorni per i circuiti numerici a velocità superiore a 64 Kbit/s e inferiore a 2 Mbit/s, nove giorni per i circuiti numerici a velocità di 2 Mbit/s, venti giorni per i circuiti numerici a velocità superiore a 2 Mbit/s.

L'Autorità rileva che il nuovo sistema di Service Level Agreement (di seguito SLA) relativo al provisioning prevede tempi di consegna standard garantiti sulla totalità dei circuiti forniti, mentre non sono contemplati tempi di consegna migliorativi garantiti sul 95% dei circuiti ordinati nel corso di un anno solare a tutti quei clienti che, nel corso del medesimo periodo, richiedevano più di venti circuiti dello stesso tipo. Telecom Italia ha argomentato che l'eliminazione di tali tempi di provisioning garantiti sul 95% dei circuiti ordinati, in favore dell'introduzione di tempi di provisioning più stringenti sul singolo circuito, comporta il vantaggio di una semplificazione dei meccanismi di penali, senza peraltro deteriorare il livello di qualità offerto.

L'Autorità ritiene che, in linea di principio, il nuovo sistema di provisioning adottato da Telecom Italia possa risultare più efficace per gli operatori. Tuttavia, al fine di verificare che le condizioni di provisioning previste dalle nuove offerte non comportino alcun deterioramento del livello di qualità offerto rispetto a quello garantito dalle precedenti offerte, si ritiene in ogni caso opportuno che, per l'anno 2004, Telecom Italia fornisca all'Autorità su base trimestrale le statistiche relative ai tempi di consegna del 95% dei circuiti complessivamente ordinati, disaggregati per tipologia di circuito.

2.3. Condizioni di assurance.

10. La definizione di chiusura del disservizio prevista nell'ultima pubblicazione delle nuove offerte retail e wholesale è la seguente: «Un disservizio si considera chiuso al momento della sua rimozione da parte di Telecom Italia con contestuale informazione dell'operatore dell'avvenuto ripristino del disservizio».

11. L'Autorità ritiene che la chiusura del disservizio debba avvenire in modo concordato tra Telecom Italia e il cliente/operatore. Si ritiene pertanto opportuno che, a seguito della comunicazione di avvenuto ripristino del servizio inviata da Telecom Italia, il cliente/operatore abbia a disposizione un adeguato periodo di tempo, stimabile in 48 ore, salva la possibilità delle parti di concordare un termine inferiore, nel quale il cliente/operatore possa compiere le proprie verifiche.

12. L'orario su cui si basa il calcolo dei tempi di ripristino espressi in ore lavorative, previsto nel paragrafo 4, allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS, è il seguente:

a) 8 - 20 dal lunedì al venerdì;

b) 8 - 13 il sabato.

L'Autorità rileva che nelle nuove offerte retail e wholesale tale orario è stato, senza specifica motivazione, modificato come di seguito riportato:

c) 8 - 16 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi (infrasettimanali).

Questa modifica configura un peggioramento del livello di qualità del servizio offerto nel senso di prevedere tempi effettivi di ripristino più lunghi. Pertanto, non avendo la delibera 304/03/CONS modificato i criteri di calcolo del disservizio, Telecom Italia è tenuta a mantenere l'orario precedentemente in vigore, definito al paragrafo 4, allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS.

2.4. Disponibilità e Service Level Agreement premium.

13. L'Autorità ha rilevato che l'introduzione del parametro di disponibilità annua nel Service Level Agreement di base, prevista per ciascuna tipologia di circuito, dall'art. 3, comma 5, della delibera n. 304/03/CONS, è stata invece limitata ai soli circuiti i cui tempi di ripristino garantiti sono espressi in ore solari. In particolare, la disponibilità percentuale annua garantita per i circuiti a 2 Mbit/s (offerta wholesale) è pari a 98,8% mentre per i circuiti a velocità superiore a 2 Mbit/s (offerta retail e offerta wholesale) è pari a 99,6%, mentre per i circuiti inferiori a 2 Mbit/s tale parametro non è stato introdotto.

Al riguardo, Telecom Italia, nella lettera inviata all'Autorità in data 29 ottobre 2003, ha sottolineato l'esigenza di procedere ad un'analisi tecnica, sulla base delle misurazioni che saranno effettuate nei primi mesi di commercializzazione dell'offerta, per definire le modalità di introduzione del parametro di disponibilità in ore solari per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso d'anno.

L'Autorità ritiene che la garanzia sul numero massimo di ore solari annue di indisponibilità sia un aspetto fondamentale del livello di qualità di servizio realmente fornito per tutte le tipologie di circuito. L'Autorità ritiene peraltro fondate le argomentazioni tecniche prospettate da Telecom Italia a supporto della necessità di una introduzione progressiva di tale parametro e richiede pertanto a Telecom Italia di integrare, entro il mese di giugno 2004, le offerte retail e wholesale introducendo il parametro di disponibilità anche per i circuiti per i quali i tempi di ripristino sono espressi in ore lavorative, ivi inclusi i circuiti attivati in corso d'anno. La fissazione dei valori garantiti per tale parametro dovrà essere effettuata anche sulla base delle migliori prassi internazionali.

14. Relativamente ai livelli di disponibilità garantiti per i circuiti a velocità a 2 Mbit/s, l'Autorità rileva che essi risultano inferiori ai corrispondenti valori previsti negli altri Paesi europei e pertanto ritiene opportuno che, entro la medesima data di cui al punto precedente, Telecom Italia provveda a modificare le proprie offerte in modo tale da allineare tali livelli di disponibilità agli standard prevalenti sui mercati internazionali.

15. Per quanto riguarda le penali associate alla sottoscrizione, a titolo oneroso, di condizioni di fornitura premium, Telecom Italia, per ognuna delle opzioni migliorative introdotte (provisioning premium, ripristino premium e disponibilità premium), ha esplicita-

mente previsto che «... il valore della penale richiesta dal cliente/operatore non potrà superare il 100% dell'importo aggiuntivo previsto per il circuito». Inoltre, in caso di mancato conseguimento del parametro garantito dall'opzione premium, Telecom Italia prevede che la penale in questione non sia corrisposta integralmente, ma commisurata allo scarto dal parametro obiettivo (ad esempio, ai giorni di ritardo sulla consegna).

In merito a tale aspetto, vale tenere conto del fatto che la sottoscrizione di uno SLA premium a titolo oneroso si rende necessaria in presenza di particolari esigenze di velocità di realizzazione e di qualità del servizio, superiori a quelle standard predefinite. In tal caso, appare evidente la necessità di assicurare il rispetto puntuale dei parametri di SLA premium sottoscritti, anche mediante l'adozione di penali che provvedano un particolare incentivo al rispetto degli impegni sottoscritti. A tal fine, un valore di penale pari, al massimo, all'importo di sottoscrizione dello SLA premium non appare sufficiente a garantire il rispetto dello SLA stesso. L'Autorità ritiene quindi opportuno che Telecom Italia riformuli le penali relative agli SLA premium, sulla base anche delle migliori prassi praticate nei Paesi europei nei quali è disponibile un'offerta SLA premium. In particolare, la restituzione dell'intero importo aggiuntivo deve avvenire ogni qualvolta i parametri previsti dallo SLA premium non sono rispettati. In aggiunta alla restituzione di tale importo aggiuntivo, dovrà quindi essere prevista la corresponsione di penali, proporzionali allo scostamento dal parametro obiettivo dello SLA premium, dello stesso importo di quelle previste dallo SLA standard.

16. Infine, si osserva la necessità che, in occasione della migrazione dalle precedenti offerte alle nuove offerte retail e wholesale, Telecom Italia operi nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento interno-esterno (secondo il quale le condizioni di fornitura dei circuiti offerte alle divisioni interne o società controllate devono essere uguali alle condizioni wholesale) e di non discriminazione fra i vari operatori (secondo il quale, a parità di condizioni economiche devono essere offerte le medesime condizioni contrattuali e che le opzioni migliorative devono essere accessibili a tutti).

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione delle nuove offerte di linee affittate retail e wholesale di Telecom Italia

1. Sono approvate le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale così come pubblicate da Telecom Italia ed integrate in data 30 ottobre 2003, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Condizioni economiche

1. Qualora in circostanze eccezionali e dimostrabili non risulti possibile la fornitura di linee affittate a condizioni standard, gli oneri aggiuntivi richiesti sono formulati nel rispetto dei principi di orientamento al costo, non discriminazione e parità di trattamento interno-esterno e sono oggetto di rendicontazione separata nell'ambito della contabilità regolatoria di Telecom Italia.

Art. 3.

Condizioni tecniche di fornitura

1. Telecom Italia, nel corso dell'anno 2004, fornisce all'Autorità, con cadenza trimestrale e per ogni tipologia di circuito, i dati relativi ai tempi di consegna del 95% dei circuiti complessivamente ordinati.

2. Telecom Italia nelle nuove offerte retail e wholesale adotta una procedura per la chiusura del disservizio, concordata con gli operatori ed in conformità alle indicazioni fornite in premessa.

3. Il calcolo dei tempi di ripristino del servizio nelle nuove offerte retail e wholesale è basato sull'orario lavorativo 8-20 dal lunedì al venerdì; 8-13 il sabato, secondo quanto già definito al paragrafo 4, allegato *B* della delibera n. 711/00/CONS.

4. Telecom Italia riformula le condizioni migliorative (premium) del Service Level Agreement delle nuove offerte retail e wholesale, garantendo che le penali relative riconoscano, oltre alla restituzione dell'intero importo aggiuntivo richiesto, anche un'ulteriore quota nelle modalità previste per le penali applicabili al Service Level Agreement di base e di pari importo. Le condizioni migliorative sono formulate nel rispetto dei principi di parità di trattamento interno-esterno e non discriminazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia integra le nuove offerte di linee affittate retail e wholesale secondo le disposizioni del presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Entro il 30 giugno 2004, Telecom Italia integra e modifica le offerte retail e wholesale di linee affittate in relazione a:

a) il completamento dell'introduzione del parametro di disponibilità annua per la totalità dei circuiti;

b) l'allineamento alle migliori prassi internazionali del parametro di disponibilità garantito per i circuiti a velocità pari a 2 Mbit/s;

c) l'introduzione di un sistema di report, relativo ai processi gestionali di provisioning ed assurance, a

disposizione degli operatori che include anche le informazioni relative agli effettivi tempi di disponibilità dei circuiti.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 17 dicembre 2003

Il presidente: CHELI

04A01000

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 3 dicembre 2003.

Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. (Deliberazione n. 03/159).

LA COMMISSIONE

con riferimento al procedimento pos. 14934, (rel. Vallebona);

Premesso:

1. che con nota del 21 novembre 2002 il segretariato generale della giustizia amministrativa ha inviato alla commissione copia del verbale della riunione del 10 giugno 2002, tra la delegazione di parte pubblica rappresentata dal segretario generale della giustizia amministrativa e le organizzazioni sindacali CGIL FP, UIL PA, FAS/CISAL-FAS, CISL FPS;

2. che con la predetta nota del 21 novembre 2002 il segretariato generale ha chiesto l'intervento della commissione a causa del dissenso espresso da alcune organizzazioni sindacali circa la proposta della delegazione di parte pubblica di inserire tra i servizi essenziali anche l'apertura dell'ufficio ricevimento ricorsi, limitatamente ai ricorsi in scadenza ed ai ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;

3. che, pertanto, in data 30 gennaio 2003 e 5 febbraio 2003 la Commissione ha proceduto alle audizioni della delegazione del segretariato generale della giustizia amministrativa e delle organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISAL, CISL/FPS, UIL.PA;

4. che, con nota del 17 aprile 2003, il segretariato generale della giustizia amministrativa, successivamente all'esito negativo dell'incontro che si è svolto in data 14 aprile 2003 con le parti sindacali per il raggiungimento di un accordo sulle prestazioni indispensabili, ha chiesto alla Commissione di voler adottare una regolamentazione dello sciopero nel settore della giustizia amministrativa;

5. che pertanto in data 22 ottobre 2003 (delibera n. 03/146) la Commissione ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lettera *a)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera 03/146 riguardante la proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

6. che la proposta in parola è stata notificata alle parti interessate e comunicata altresì con nota del 27 ottobre 2003 alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi della legge n. 281/1998;

7. che sono decorsi i quindici giorni dalla notifica della proposta di provvisoria regolamentazione assegnati dalla legge alle parti per l'invio di osservazioni del segretariato generale della giustizia amministrativa in data 3 novembre 2003 e dell'organizzazione sindacale Fp Cgil in data 10 novembre 2003;

8. che con lettera del 31 ottobre 2003, l'Unione nazionale consumatori ha espresso parere favorevole riguardo alla menzionata proposta;

9. che, in data 27 novembre 2003, si è svolta nel contradditorio tra le parti l'audizione prevista dalla legge al termine della quale si è dovuto constatare il mancato raggiungimento dell'accordo;

Considerato:

1. che la legge n. 146/1990 all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, individua «l'amministrazione della giustizia» come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;

2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero per il personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato è contenuta, a livello decentrato nazionale, nel verbale di accordo del 24 gennaio 1996 stipulato tra la delegazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil;

3. che in occasione della valutazione di idoneità del predetto accordo la Commissione con delibera n. 6 del 2 maggio 1996, visti anche i relativi pareri delle organizzazioni degli utenti, Unione nazionale consumatori

e Codacons, ha invitato le parti ad integrare l'intesa raggiunta con l'inserimento tra le prestazioni indispensabili della «ricezione degli atti da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero»;

4. che la revisione di cui al rammentato invito della Commissione non è stata compiuta;

5. che la mancata garanzia in caso di sciopero delle attività connesse alla ricezione di ricorsi in scadenza il giorno dell'astensione compromette il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto non sussistono rimedi ordinari per sopperire al mancato deposito nel termine previsto dalla legge;

6. che dall'analisi delle osservazioni scritte inviate alla Commissione e dalle argomentazioni espresse dalle parti durante le audizioni previste dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, sono state tratte indicazioni utili che consentono alcune precisazioni della proposta così come formulata nella delibera n. 03/146 del 22 ottobre 2003;

7. che, in particolare si deve confermare la proposta con la precisazione che:

a) i servizi indispensabili devono essere assicurati per ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata senza far riferimento alle concrete articolazioni nei servizi;

b) che per i ricorsi da presentare a pena di decadenza in occasione dello sciopero devono intendersi quelli per il quale l'ultimo giorno utile coincide con lo sciopero, senza che assuma rilevanza l'eventuale effettuazione di scioperi durante la decorrenza del relativo termine;

8. che per quanto riguarda l'individuazione delle modalità di erogazione dei servizi minimi e del personale ritenuto strettamente indispensabile si è tenuto conto anche del verbale di accordo del 10 giugno 2002 tra la delegazione di parte pubblica del Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Pa;

9. che per ogni altro aspetto relativo alla disciplina dello sciopero è applicabile la disciplina vigente per il comparto ministeri;

Formula

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente regolamentazione provvisoria:

Art. 1.

Prestazioni indispensabili

Durante l'astensione dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.

In particolare, presso ogni sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, dovranno essere garantiti:

a) le attività strettamente collegate alla trattazione delle istanze cautelari e ricorsi elettorali;

b) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero;

c) la ricezione dei ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;

d) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità sociali.

Art. 2.

Modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili

Le prestazioni indispensabili saranno assicurate attraverso l'impegno di personale strettamente indispensabile individuato, per numero e qualifica, in ciascuna sede di ufficio giudiziario o sede distaccata, in base alla seguente classificazione:

a) per la trattazione delle misure cautelari e ricorsi elettorali, un segretario di udienza, un dipendente area B, un addetto al servizio di portierato;

b) per la ricezione dei ricorsi in scadenza e ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale, una unità appartenente all'area B;

c) per il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità speciali, una unità area C, una unità area B.

Dispone

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la funzione pubblica, al segretariato generale della giustizia amministrativa, al Presidente del Consiglio di Stato e alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FPS, UIL PA, FAS CISAL, FLP, CISAL, nonché alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

Dispone inoltre

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il commissario Di Cagno esprime la propria opinione dissenziente in ordine all'art. 2 della regolamentazione, ritenendo che non compete alla Commissione di garanzia prescrivere modalità specifiche di organizzazione del lavoro, dovendosi le regolamentazioni limitare alla indicazione delle prestazioni indispensabili, ed eventualmente all'indicazione delle quote di personale necessario.

Roma, 3 dicembre 2003

Il presidente: MARTONE

04A00916

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 20 gennaio 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Rino Mastrotto, console onorario della Repubblica del Paraguay a Vicenza.

In data 16 gennaio 2004 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sandro Bufacchi, console onorario della Repubblica di Nicaragua a Latina.

04A00886-04A00887

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 2003, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

al sig. Samuele Gorelli, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed umana solidarietà si immergeva, unitamente ad altro volenteroso, nelle acque di un fiume nel vano tentativo di trarre in salvo due giovani travolti dalla melma e dal fango». 16 marzo 2002 - Pontedera (Pisa);

al sig. Massimiliano Bellomini, medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio ed umana solidarietà si immergeva, unitamente ad altro volenteroso, nelle acque di un fiume nel vano tentativo di trarre in salvo due giovani travolti dalla melma e dal fango». 16 marzo 2002 - Pontedera (Pisa).

04A00659

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 gennaio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2384
Yen giapponese	131,06
Corona danese	7,4495
Lira Sterlina	0,68460
Corona svedese	9,1940
Franco svizzero	1,5626
Corona islandese	86,13
Corona norvegese	8,7190
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58603
Corona ceca	33,323
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,55
Litas lituano	3,4535
Lat lettone	0,6627
Lira maltese	0,4286
Zloty polacco	4,7749
Leu romeno	40636
Tallero sloveno	237,3000
Corona slovacca	40,925
Lira turca	1665205
Dollaro australiano	1,6396
Dollaro canadese	1,6523
Dollaro di Hong Kong	9,6281
Dollaro neozelandese	1,8626
Dollaro di Singapore	2,1046
Won sudcoreano	1453,26
Rand sudafricano	8,7326

Cambi del giorno 2 febbraio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2461
Yen giapponese	131,57
Corona danese	7,4506
Lira Sterlina	0,68340
Corona svedese	9,2182
Franco svizzero	1,5687
Corona islandese	86,42
Corona norvegese	8,6975
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58606
Corona ceca	33,240
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,10
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6648
Lira maltese	0,4287
Zloty polacco	4,7871
Leu romeno	40502
Tallero sloveno	237,3000
Corona slovacca	40,825
Lira turca	1668864
Dollaro australiano	1,6390
Dollaro canadese	1,6604
Dollaro di Hong Kong	9,6888
Dollaro neozelandese	1,8448
Dollaro di Singapore	2,1108
Won sudcoreano	1458,50
Rand sudafricano	8,7339

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A01070-04A01069

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kliacef»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 770 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: KLIACEF - flacone 100 ml gran. sosp. orale estemp. 5%. - A.I.C. n. 033083027, «500 mg compresse solubili» 8 compresse solubili - A.I.C. n. 033083039.

Società: So.Se.Pharm S.r.l., Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Kliacef», flacone 100 ml gran. sosp. orale estemp. 5% - A.I.C. n. 033083027, «Kliacef», «500 mg compresse solubili» 8 compresse solubili - A.I.C.

n. 033083039, prodotti anteriormente al 5 settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 361 del 25 luglio 2003, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 3 marzo 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00779

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maxid»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 771 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: MAXID - 1 flac. polv. im 1000 mg + fiala solv. 2,5 ml - A.I.C. n. 033084017.

Società: So.Se.Pharm S.r.l., Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Maxid», 1 flac. polv. im 1000 mg + fiala solv. 2,5 ml - A.I.C. n. 033084017, prodotti anteriormente al 4 settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 359 del 25 luglio 2003, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 3 marzo 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00780

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nalcrom»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 773 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: NALCROM, 20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024861015; 12 bustine granulato 250 mg - A.I.C. n. 024861039; 6 bustine 500 mg - A.I.C. n. 024861041.

Società: Italchimici S.p.a., via Pontina n. 5, km 29 - 00040 Pomezia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Nalcrom», 20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024861015; «Nalcrom», 12 bustine granulato 250 mg - A.I.C. n. 024861039; «Nalcrom», 6 bustine 500 mg - A.I.C. n. 024861041, prodotti anteriormente al 31 gennaio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 610 del 23 dicembre 2002 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 26 gennaio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00781

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vancocina A.P.»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 765 del 10 dicembre 2003

Specialità medicinale: VANCOCINA A.P., «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 016334029; «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 016334031; «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 016334056.

Società: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci, 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta di prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Vancocina A.P.», «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone - A.I.C. n. 016334029; «Vancocina A.P.», «250 mg capsule rigide» 4 capsule - A.I.C. n. 016334031; «Vancocina A.P.», «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone - A.I.C. n. 016334056, prodotti anteriormente al 1° settembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 331 del 21 luglio 2003 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni del 29 febbraio 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00782

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 821 del 22 dicembre 2003

Medicinale: SAMILSTIN.

Titolare A.I.C.: L P B Istituto farmaceutico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Italia, codice fiscale 00738480151.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027284090 - «LAR» flacone 10 mg, varia a: «LAR 10 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone 10 mg;

A.I.C. n. 027284102 - «LAR» flacone 20 mg, varia a: «LAR 20 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone 20 mg;

A.I.C. n. 027284114 - «LAR» flacone 30 mg, varia a: «LAR 30 mg/2 ml polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone 30 mg.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 822 del 22 dicembre 2003

Medicinale: CIPROXIN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - 20156 Italia, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026664045 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml, varia a: «200 mg/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026664058 - «400 mg/200 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 200 ml, varia a: «400 mg/200 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 200 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00770

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unasyn»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 823 del 22 dicembre 2003

Medicinale: UNASYN.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele - Latina, s.s. 156 km 50 - cap. 04010 Italia, codice fiscale 06954380157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026360053 - 12 compresse 375 mg, varia a: «375 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026360065 - BB 1 flac. sospensione 100 ml/5 g, varia a: «bambini polvere per sospensione orale» 1 flacone;

A.I.C. n. 026360077 - «750 mg compresse» 8 compresse divisibili, varia a: «750 mg compresse rivestite» 8 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00771

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prinzide»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 824 del 22 dicembre 2003

Medicinale: PRINZIDE.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - cap. 04010 Italia, codice fiscale 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 027481011 - 14 compresse 20 + 12,5 mg, varia a: «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00772

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Etopophos»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 825 del 22 dicembre 2003

Medicinale: ETOPOPHOS.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km 2,800 - cap. 04010 Italia, codice fiscale 00082130592.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 031234014 - «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone, varia a: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00773

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alupent»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 827 del 22 dicembre 2003

Medicinale: ALUPENT.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), loc. Prulli 103/C - cap. 50066 Italia, codice fiscale 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 020055024 - im iv 10 fiale 0,5 mg/1 ml, varia a: «0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00774

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastralgin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 828 del 22 dicembre 2003

Medicinale: GASTRALGIN.

Titolare A.I.C.: Istituto De Angeli Ph S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenzini n. 8 - c.a.p. 20139, Italia, codice fiscale n. 10274200152.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027778012 - 28 compresse 75 mg, varia a: «75 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 027778024 - 14 compresse 150 mg, varia a: «150 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00776

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Catapresan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 829 del 22 dicembre 2003

Medicinale: CATAPRESAN.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli, 103/C - c.a.p. 50066 Italia, codice fiscale n. 00421210485.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 021502012 - 30 compresse 0,150 mg, varia a: «150 mcg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 021502024 - 30 compresse 0,300 mg, varia a: «300 mcg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 021502036 - «0,15 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml, varia a: «150 mcg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00777

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Lotan Plus»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 830 del 22 dicembre 2003

Medicinale: NEO-LOTAN PLUS.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - c.a.p. 00100 Italia - codice fiscale n. 07472570154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione già registrata di seguito indicata:

A.I.C. n. 032993014 - «50 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse (sospesa), varia a: «50 mg + 12,5 mg compresse rivestite» 14 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"50 mg + 12,5 mg compresse" 14 compresse - A.I.C. n. 032993014», sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00778

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Endoxan Baxter»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 834 del 22 dicembre 2003

Titolare A.I.C.: Baxter Oncology GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Frankfurt, Daimlestrasse, 40 - c.a.p. 60314, Germania.

Medicinale: ENDOXAN BAXTER.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 015628011 - 50 confetti 50 mg varia a: «50 mg compresse rivestite» 50 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00775

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allerzil»

Con il decreto n. 800.5/R.M.346/D112 del 1º ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

Medicinale: ALLERZIL «0,6% sospensione orale» 1 flacone 120 ml - A.I.C. n. 027802 038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bruno Farmaceutici S.p.A., titolare della specialità.

04A00993

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ultravisin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.138/D131 del 7 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ULTRAVISIN:

20 capsule molli - A.I.C. n. 027129016;

40 capsule molli - A.I.C. n. 027129028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmigea S.p.A., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

04A00994

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastromet»

Con il decreto n. 800.5/R.M.8/D132 del 7 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

GASTROMET: 50 compresse 200 mg - A.I.C. n. 023608021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.A., titolare dell'autorizzazione.

04A00995

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Augmentin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.954/D133 del 7 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale.

AUGMENTIN: «250 mg + 62,5 mg polvere per sospensione orale», 12 bustine - A.I.C. n. 026089058.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Glaxosmithkline S.p.A., titolare della specialità.

04A00996

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con il decreto n. 800.5/R.M.V./D134 del 7 ottobre 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Ditta	Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
Hoechst Marion Roussel Deutschland GMBH	Actosolv	IV 1 flacone LIOF 25000 UI	026062 036
	Actosolv	IV 1 flacone LIOF 100000 UI	026062 048
	Actosolv	IV 1 flacone LIOF 600000 UI	026062 051
Dompé Biotec S.p.A.	Gammakine	6 flaconi 0,5 ml 100 mcg	028805 012
Novartis Farma S.p.A.	Migranal	«5,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone 1,3 ML con nebulizzatore	032321 010

Motivo della revoca: rinuncia delle ditte titolari delle specialità.

04A00997

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici

Estratto decreto n. PMC-28/2003 del 10 ottobre 2003

Con il decreto n. PMC-28/2003 del 10 ottobre 2003 è stata revocata su richiesta della Società Lodi Italia S.r.l. l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici per la propria officina sita in Corsico (Milano), via Tacito, 1 e 3.

04A00998

Comunicato concernente l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

L'elenco comprende nuovi principi attivi e nuove confezioni di riferimento.

Nuovi principi attivi e nuove confezioni di riferimento che integrano l'elenco dei generici dai cui alla legge n. 178/2002.

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento
J01MB04	Acido pipemidico	20 unità 200 mg - uso orale 20 unità 400 mg - uso orale
J01DA21	Cefatrizina	100 ml 5% - uso orale - 8 unità 500 mg - uso orale granulato 60 g 10% - uso orale
R03BA03	Flunisolide	30 ml 0,1% - uso respiratorio

04A00999

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilomix 10»

Provvedimento n. 3 del 15 gennaio 2004

Oggetto: premiscela medicata TILOMIX 10.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione: sacco da 15 Kg.

Titolare A.I.C.: Gellini international S.r.l., via Nettunense Km 20,300, Aprilia (Latina).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: sacco da 15 Kg - A.I.C. n. 103423024.

La confezione della premiscela medicata deve essere posta in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Appertex»

Provvedimento n. 2 del 15 gennaio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario APPERTEX nella confezione blister 30 compresse 2,5 mg - A.I.C. n. 100004011.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - via M.Buonarroti n. 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

Il regime di dispensazione ora autorizzato per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto è il seguente: «la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equip FT»

Estratto decreto n. 2 del 20 gennaio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario «EQUIP FT» vaccino bivalente contro l'influenza equina ed il tetano.

Confezione: 10 flaconi monodose da 2 ml (10 siringhe monouso + 10 aghi sterili) A.I.C. n. 102351018.

Titolare A.I.C.: Ditta Schering-Plough Animal Health Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex - Gran Bretagna - rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.a. - Milano - codice fiscale n. 00889060158.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione per una dose da 2 ml è ora la seguente:

principi attivi: influenza A/Equi 1 ceppo Newmarket '77 10 µg/dose, influenza A/Equi 2 ceppo Borlange '91 20 µgg/dose, influenza A/Equi 2 ceppo Kentucky '98 1,40 µgg/dose, tossoide tetanico immunopurificato (IPTT) 100 unità Lf/dose, adsorbito su alluminio fosfato.

I lotti già prodotti con la precedente composizione, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00931

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Paramyxo P201».

Estratto provvedimento n. 4 del 20 gennaio 2004

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0219/001/V01 del 20 novembre 2003.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica NOBILIS PARAMYXO P201, nelle confezioni:

flacone in pet da 20 ml (80 dosi) - A.I.C. n. 103563019;

flacone in pet da 50 ml (200 dosi) - A.I.C. n. 103563021;

flacone in pet da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 103563033.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: estensione periodo di validità da 18 a 24 mesi.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto da 18 a 24 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00923

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 5 del 20 gennaio 2004

Specialità medicinali per uso veterinario:

«BAYTRIL SOLUZIONE INIETTABILE AL 2,5%»:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155062;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155074;

«BAYTRIL SOLUZIONE INIETTABILE AL 5%»:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100155011;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155023;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155035;

«BAYTRIL SOLUZIONE INIETTABILE AL 10%»:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100155047;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100155050;

«CITARIN L 10%»:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100386034;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100386046;

«COMBELEN»:

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 100387012;

1 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100387024;

«DRONCIT SOLUZIONE INIETTABILE»:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100388026;

«PHOSPHORUM B 12»:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100106018;

«ROMPUN soluzione iniettabile»:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 100390018;

«ROMPUN sostanza secca»:

5 flacone+solvente - A.I.C. n. 100390020.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. - viale Certosa, 130 - Milano - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: modifica nome del fabbricante.

L'officina di produzione delle specialità medicinali per uso veterinario, per le confezioni indicate in oggetto ha variato la ragione sociale da: Bayer AG, Leverkusen (Germania); a: Bayer HealthCare AG, Leverkusen (Germania).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 3 del 21 gennaio 2004

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società fino ad ora registrate a nome della società Bayer AG sita in Leverkusen (Germania) rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., sita in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale 05849130157:

BAYOVAC TUTOR II:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 101985012;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 101985024;

BAYOVAC TUTOR IV:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 102155013;

flacone da 50 ml (100 ml) - A.I.C. n. 102155025;

10 dosi singole da 2 ml cadauna - A.I.C. n. 102155037;

BAYOVAC ALFA-BASE 1:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 100324019;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 100324021;

BAYOVAC ALFA-BASE 2:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 100289014;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 100289026;

BAYOVAC ALFA-BASE 4:

flacone da 10 dosi (20 ml) - A.I.C. n. 100290016;

flacone da 50 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 100290028;

è ora trasferita alla società: Bayer HealthCare AG sita in Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla Bayer S.p.a., sita in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produzione: le fasi della produzione continuano ad essere effettuate come in precedenza autorizzato.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali per uso veterinario suddette possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

04A00924 - 04A00925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Corulon»

Estratto provvedimento n. 6 del 21 gennaio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario CORULON nelle confezioni:

1 flacone da 1500 U.I. - A.I.C. n. 101874030;

1 flacone da 5000 U.I. - A.I.C. n. 101874028;

1 flacone da 10.000 U.I. - A.I.C. n. 101874055;

5 flaconi da 1500 U.I. - A.I.C. n. 101874042;

5 flaconi da 5000 U.I. - A.I.C. n. 101874016;

5 flaconi da 10.000 U.I. - A.I.C. n. 101874067.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla societa Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: modifica composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II relativa alla sostituzione dei contenitori di vetro di tipo II, attualmente autorizzati, con contenitori di vetro di tipo I, lasciando invariati le dimensioni e il volume dei flaconi da 5 ml e da 10 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00929

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Folligon»

Estratto provvedimento n. 7 del 21 gennaio 2004

Specialità medicinale per uso veterinario FOLLIGON nelle confezioni:

1 flacone da 1000 U.I. - A.I.C. n. 101873026;

1 flacone da 5000 U.I. - A.I.C. n. 101873040;

5 flaconi da 1000 U.I. - A.I.C. n. 101873038;

5 flaconi da 5000 U.I. - A.I.C. n. 101873014.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla societa Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: modifica composizione qualitativa del materiale del condizionamento primario.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione di tipo II relativa alla sostituzione dei contenitori di vetro di tipo II, attualmente autorizzati, con contenitori di vetro di tipo I, lasciando invariati le dimensioni e il volume dei flaconi da 5 ml.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Rivalutazione per l'anno 2004 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, (assegno per il nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2004 ai sensi degli articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66, comma 4, (assegno di maternità), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è pari al 2,5 per cento. (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2004).

Pertanto:

a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, se spettante nella misura intera, è pari a euro 116,06; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a euro 20.891,60;

b) l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2004, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 278,35; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a euro 29.016,13.

04A01002

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33391 del 30 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Sinterama - con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33392 del 30 dicembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Pellegrini S.p.a. c/o Siemens mobile communication, con sede in Milano, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 23 settembre 2003.

04A00920

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33393 del 30 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sinterama, con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33394 del 30 dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pellegrini S.p.a. C/O Siemens mobile communication, con sede in Milano - unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 17 febbraio 2003 al 23 settembre 2003.

Con decreto n. 33395 del 7 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.r.l CIR costruzioni, con sede in Argenta (Ferrara), unità di Nazionali, per il periodo dal 30 settembre 2003 al 29 settembre 2004.

Con decreto n. 33397 del 9 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Robintur, con sede in Bologna - unità di: unità produttive dell'Emilia Romagna - per il periodo dal 29 dicembre 2003 al 28 dicembre 2004.

Con decreto n. 33398 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SMEB cantieri navali, con sede in Messina - unità di Messina - per il periodo dall'8 ottobre 2003 al 7 ottobre 2004.

Con decreto n. 33399 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Cucchi, con sede in Bussero (Milano), unità di Bussero (Milano), per il periodo dal 17 novembre 2003 al 16 novembre 2004.

Con decreto n. 33400 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Adriatica Peltro con sede in Teramo - Zona Industriale Sant'Atto - Teramo, unità di Teramo - zona ind.le Sant'Atto - Teramo, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2004.

Con decreto n. 33401 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. D & C, con sede in Zola Predosa (Bologna), unità di Zola Predosa, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33402 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Circeo Filati, con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 25 luglio 2003 al 24 luglio 2004.

Con decreto n. 33403 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pomella, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 4 novembre 2003 al 3 novembre 2004.

Con decreto n. 33405 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S. con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 4 febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33406 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. S.A.E.S. con sede in Bari, unità di Lecce, Reggio Calabria e Roma, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33407 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.C.A.R.L. Cooperativa di lavoro Team Service, con sede in Roma, unità di Palermo - per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Con decreto n. 33408 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Società cooperativa a r.l. Medigas, con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Macomer, Golfo Aranci, Chilivani, Oristano, per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003.

Con decreto n. 33409 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Soc. consortile gestione servizi ferroviari, con sede in Napoli, unità di Palermo, per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 33410 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla a r.l. Cooperativa compartimentale siciliana fra portabagagli, con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 2 agosto 2003 al 1º agosto 2004.

Con decreto n. 33411 del 12 gennaio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l Fulgens, con sede in Cagliari, unità di Cagliari, Sassari, Iglesias, Oristano - Ozieri, Macomer, Olbia, per il periodo dal 1º novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 33404 del 12 gennaio 2004, è modificato il periodo di fruizione disposto con d.d. n. 32594 del 3 luglio 2003 per il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina Scalo, unità di Latina Scalo, per il periodo dal 25 febbraio 2003 al 13 settembre 2003.

04A00932

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Union Edil - Coop.» a r.l., in La Spezia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa: «Union Edil - Coop.» a r.l., con sede legale in La Spezia, via XXIV Maggio n. 6, costituita il 13 gennaio 1988 per rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 67071, REA n. 79409, posizione provinciale n. 1000, posizione nazionale n. 232284, partita IVA n. 00855840112. Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio cooperazione, p.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A00890

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «C.E.D.A.F. - Cooperativa edilizia dipendenti azienda filotramviaria» a r.l., in La Spezia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa: «C.E.D.A.F. - Cooperativa edilizia dipendenti azienda filotramviaria» a r.l., con sede legale in La Spezia, via Canaletto n. 22, costituita il 9 ottobre 1953 per rogito notaio dott. Giuseppe Carpena, repertorio n. 16548, REA n. 29868, posizione provinciale n. 128, posizione nazionale n. 43218. Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio cooperazione, p.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A00891

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Pellicano - Società cooperativa» a r.l., in La Spezia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa: «Pellicano - Società cooperativa» a r.l., con sede legale in La Spezia, via XXIV Maggio, 6, costituita il 27 giugno 1988 per rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 67712, REA n. 80273, posizione provinciale n. 1014, posizione nazionale n. 236599, partita IVA n. 00866510118. Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio cooperazione, p.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A00892

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Airone - Società cooperativa edilizia» a r.l., in La Spezia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa: «Airone - Società cooperativa edilizia» a r.l., con sede legale in La Spezia, via XXIVX Maggio, 6, costituita il 9 novembre 1987 per rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 66779, REA n. 79036, posizione provinciale n. 996, posizione nazionale n. 230890, partita IVA n. 00852250117. Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio cooperazione, p.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A00894

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Campania, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno»;

Ha espresso, nella riunione del 18 dicembre 2003, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI «TERRE DEL VOLTURNO».

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal seguente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, amabile e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante, amabile, passito e novello;

rosati, anche nelle tipologie frizzante e amabile.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta.

L'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Aglianico, Asprinio, Casavecchia, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Caserta fino a un massimo del 15%.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» con la specificazione del vitigno Asprinio possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati a Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicoia, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitelazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria la Fossa, Cancello Arnone, Castelvoturno, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria Capua Vetere, Macerata Campania, Casapulla, San Prisco, Casagiove, Portico di Caserta, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancello, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano di Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, in provincia di Caserta.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui l'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» bianco, rosso e rosato a tonnellate 14 (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione dei vitigni Aglianico, Asprinio, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso a tonnellate 13 (limite elevato del 20% con decreto ministeriale 2 agosto 1996), con la specificazione del vitigno Casavecchia a tonnellate 10.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9.5% per i bianchi;

10% per i rossi;

10% per i rosati;

9% per l'Asprinio Frizzante;

10,5% per il Casavecchia.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volutici totali minimi:

«Terre del Volturno» bianco 10% vol;

«Terre del Volturno» rosso 10,5% vol;

«Terre del Volturno» rosato 10.5% vol;

«Terre del Volturno» novello 11% vol;

«Terre del Volturno» Casavecchia 11,5% voI;

«Terre del Volturno» frizzante 10% vol anche con l'indicazione del vitigno Asprinio;

«Terre del Volturno» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Terre del Volturno» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti nell'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

04A00889

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004

Estratto del verbale del Consiglio del 19 dicembre 2003

L'anno 2003, il giorno 19 del mese di dicembre , alle ore 15, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2001.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta pubblica «Approvazione bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004» il prof. Pizzetti, presidente della 3ª Commissione, riferisce che la Commissione, constatato che nella proposta in esame sono state recepite dal segretario le ulteriori indicazioni della Commissione stessa, propone l'approvazione del bilancio di previsione 2004.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il bilancio preventivo per l'anno 2004.

(Omissis).

Il presidente: DE ROBERTO

I segretari: BORIONI - PUGLIESE

ALLEGATO

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2004 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279.
Le entrate sono classificate in categorie in base alla loro provenienza. Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario Generale della giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario Generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni. Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità. L'unità conoscitiva relativa alla previsione delle spese per l'acquisto di beni e di servizi del centro di responsabilità n. 1, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, è stata incrementata con alcuni capitoli di spesa per l'assunzione diretta delle spese di gestione degli Uffici centrali della giustizia amministrativa, che in precedenza erano allocate nel centro di responsabilità n. 3 e preventivate unitamente alle spese afferenti la gestione delle Sezioni e degli uffici del Consiglio di Stato.
L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2003 e le previsioni per l'anno 2004, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione economica prevista dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n, 279 del 1997, e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli aggregati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

Il fondo previsto per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali nella Tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2004 presenta uno stanziamento (euro 156.738.000,00) di poco inferiore alle risorse complessivamente attribuite (euro 156.778.354,00) nel precedente esercizio finanziario ed è privo del previsto incremento del tasso programmato di inflazione, ipotizzato nel bilancio previsionale illustrato dal Segretariato Generale della giustizia amministrativa al Consiglio di presidenza nella seduta del 10 luglio 2003. L'ipotesi prospettata è stata ricondotta nei limiti di spesa consentiti, essenzialmente attraverso la decurtazione degli oneri preventivati per l'acquisto dei beni e dei servizi e delle spese in conto capitale.

L'ammontare del finanziamento dello Stato unitamente alle ulteriori entrate del bilancio autonomo della giustizia amministrativa preventivate per l'esercizio finanziario 2004, evidenziano, rispetto alle previsioni definitive del bilancio 2003 una riduzione del 5,60%. Tale riduzione comporta limitate previsioni anche in aree di spesa (formazione ed aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo, informatizzazione delle procedure e degli Uffici, adeguamento delle strutture logistiche, spese di funzionamento e dell'Organo di autogoverno e della struttura di supporto), di importanza strategica per il potenziamento della giustizia amministrativa in base alle direttive di massima impartite dal Consiglio di presidenza per la predisposizione del bilancio annuale di previsione. Compresse sono le spese per l'acquisto dei beni e dei servizi e tra le spese per il personale un significativo decremento hanno subito le spese per le prestazioni straordinarie di lavoro del personale amministrativo (e del correlato servizio sostitutivo di mensa) che pur costituiscono, in considerazione dell'insufficienza – più volte rilevata – del personale di

supporto assegnato alle strutture centrali e decentrate, spese necessarie ad assicurare l'attuale livello di funzionalità degli apparati. Invariati, rispetto alle previsioni definitive del 2003, sono gli stanziamenti dei capitoli di bilancio che concernono le competenze fisse del personale di magistratura ed amministrativo e gli oneri riflessi, in attesa dell'integrazione necessaria alla copertura delle maggiori spese derivate dall'adeguamento triennale degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi, determinato per l'E.F. 2004, con d.P.C.M. 16 luglio 2003, nella misura del 3,69%, ed alla copertura dei maggiori oneri comportati dalle retribuzioni del personale amministrativo in ragione degli aumenti disposti con il recente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle aree funzionali dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto "ministeri (per un ammontare complessivo di euro 9.127.527,00, pari a circa il 6,36% delle spese correnti).

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2004

A) LE ENTRATE

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata "Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali" del centro di responsabilità "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria 2004 è di 156.738.000,00 euro. Le entrate eventuali e diverse ammontano a 1.046.445,00 euro e l'avanzo di amministrazione è stato stimato in 12.400.000,00 euro, nella stessa misura del corrente esercizio finanziario. Le entrate, rispetto a quelle definitive del precedente esercizio finanziario (pari ad euro 180.483.536,72), risultano diminuite di 10.099.091,72 (- 5,60%).

B) LE SPESE

Le spese correnti hanno subito una decurtazione del 5,28% rispetto alle previsioni definitive del 2003; le spese in conto capitale sono state complessivamente decurtate del 19,64%.
Nell'ambito delle spese correnti gli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi hanno subito una riduzione del 10,28%, e quelle per il personale del 5,67%.
Nell'ambito delle spese in conto capitale, le spese per lo sviluppo del sistema informativo sono state ridotte del 32,28%, le spese per l'acquisto di beni mobili del 3,64%.
Il bilancio di previsione per l'anno 2004, potrà solo in parte sostenere le iniziative programmate in quei settori, individuati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che richiedono un particolare prioritario intervento.
L'incremento del personale amministrativo, lo sviluppo dell'informatizzazione, la formazione e l'aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo, la logistica, la dotazione di risorse umane e strumentali a supporto del Consiglio di presidenza, permangono obiettivi necessari per assicurare il buon andamento del sistema di giustizia amministrativa, ma non conseguibili nel breve periodo con limitate risorse finanziarie.

Con riferimento alla programmazione triennale della spesa, coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e consentendolo le risorse che saranno assegnate, si ritiene di assumere quali criteri preminenti i seguenti:

- incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche il comando di personale proveniente da enti disciolti, che rappresentando soluzione parziale alla grave carenza di personale, non inciderà sull'adozione di adeguate iniziative presso i competenti organi per l'indispensabile incremento della dotazione organica e per la copertura dell'attuale.
- ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti obiettivi:
  informatizzazione dei flussi documentali;
  processo telematico;
  massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali.
- attuazione dell'adeguamento logistico per le sedi dei Tribunali amministrativi regionali, in base alle richieste pervenute.
- realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

VALUTAZIONE DI CASSA

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.
L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2004.

TABELLA PREVISIONALE DELLE ENTRATE 2004

CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2003	ULTERIORI ENTRATE	ASSESTATO 2003	VARIAZIONI	**PREVISIONE 2004**
		EURO	EURO	EURO	EURO	**EURO**
	1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
	1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
1101	"Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali"	137.922.000,00	18.856.354,00	156.778.354,00	-40.354,00	**156.738.000,00**
	1.2 ENTRATE EVENTUALI					
1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonchè per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	0,00	789.527,05	789.527,05	-589.527,05	**200.000,00**
1202	"Entrate eventuali e diverse"	234.938,00	1.695.133,45	1.930.071,45	-883.626,45	**1.046.445,00**
	1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	12.400.000,00	8.585.584,22	20.985.584,22	-8.585.584,22	**12.400.000,00**
	TOTALE ENTRATE	**150.556.938,00**	**29.926.598,72**	**180.483.536,72**	**-10.099.091,72**	**170.384.445,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PREVISIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
			C D R 1 SEGRETARIO GENERALE				
			1.1 - SPESE CORRENTI	**130.595.776,00**	**147.532.099,66**	**-4.153.657,66**	**143.378.442,00**
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	130.440.316,00	147.361.074,28	**-5.843.431,28**	141.517.643,00
			PERSONALE	124.697.607,00	137.493.527,28	**-7.792.061,28**	129.701.466,00
1250	1250	*	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	490.033,00	542.590,02	-0,02	542.590,00
1251	1251	*	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	259.055,00	496.205,37	-148.424,37	347.781,00
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	197.049,00	271.350,10	-2.647,10	268.703,00
1253	1253	*	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	60.575.850,00	61.787.367,00	0,00	61.787.367,00
1254	1254		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	124.983,00	194.026,00	0,00	194.026,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	134.000,00	134.000,00	17.180,00	151.180,00
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	37.268,00	42.350,00	-5.082,00	37.268,00
1257	1257	*	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	107.580,00	122.250,00	0,00	122.250,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
1258	1258 *	STI PENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	22.025.818,00	23.892.303,04	-824.000,04	23.068.303,00
1260	1260	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	689.000,00	881.000,00	-140.000,00	741.000,00
1261	1261 *	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	144.337,00	144.337,00	0,00	144.337,00
1262	1262 *	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.065.828,00	2.841.341,64	-775.513,64	2.065.828,00
1263	1263	SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	154.524,00	175.596,00	0,00	175.596,00
1264	1264	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	9.090,00	10.330,00	0,00	10.330,00
1265	1265	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	389.986,00	513.166,00	-70.000,00	443.166,00
1266	1266	RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	4.840.000,00	5.500.000,00	-2.000.000,00	3.500.000,00
1267	1267 *	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1268	1268	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	7.223.629,00	8.819.589,00	-915.534,00	7.904.055,00
1269	1269	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	25.179.577,00	29.931.308,41	-2.218.560,41	27.712.748,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
1270	1270	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	101.646,00	0,00	101.646,00
1271	1271 *	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	51.646,00	50.000,00	101.646,00
1272	1272 *	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	0,00	51.646,00	-20.000,00	31.646,00
1287	1287	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	0,00	634.419,25	-484.419,25	150.000,00
1288	1288	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE E SOMME DESTINATE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI AFFLUITE AL FONDO MEDESIMO	0,00	4.714,88	5.285,12	10.000,00
1289	1289	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	300.345,57	-260.345,57	40.000,00
1290	1290	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		INFORMATICA	2.703.000,00	5.406.000,00	250.011,00	5.656.011,00
1273	1273 *	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI NONCHE' SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI	2.703.000,00	5.406.000,00	235.100,00	5.641.100,00
NUOVO	1301	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	0,00	0,00	14.911,00	14.911,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
			BENI E SERVIZI	3.039.709,00	4.461.547,00	1.698.619,00	6.160.166,00
NUOVO	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
NUOVO	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	0,00	0,00	465.120,00	465.120,00
NUOVO	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	37.107,00	37.107,00
NUOVO	1305		MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
NUOVO	1306		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	65.702,00	65.702,00
NUOVO	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	106.460,00	106.460,00
NUOVO	1308	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00
NUOVO	1309		SPESE DI COPIA STAMPA CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00
1274	1274	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2.520.633,00	3.708.650,00	235.798,00	3.944.448,00
1291	1291		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	90.160,00	106.070,00	-5.304,00	100.766,00
1275	1275		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	180.000,00	200.000,00	-10.000,00	190.000,00
1276	1276		SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	126.000,00	265.000,00	-75.000,00	190.000,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	72.000,00	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	12.912,00	50.823,00	-26.291,00	24.532,00
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	27.004,00	40.004,00	-2.000,00	38.004,00
1280	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	10.000,00	-500,00	9.500,00
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	1.000,00	1.000,00	-50,00	950,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
			1.1.2 ONERI COMUNI	**155.460,00**	**171.025,38**	**1.689.773,62**	**1.860.799,00**
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	138.160,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1281	1281		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	138.160,00	157.000,00	0,00	157.000,00
1282	1282	PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	17.300,00	14.025,38	1.689.773,62	1.703.799,00
1283	1283		FONDO DI RISERVA	17.300,00	14.025,38	1.689.773,62	1.703.799,00
			1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.889.933,00**	**2.223.450,00**	**-375.700,00**	**1.847.750,00**
			1.2.1 INVESTIMENTI	**1.889.933,00**	**2.223.450,00**	**-375.700,00**	**1.847.750,00**
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	1.889.933,00	2.223.450,00	-717.700,00	1.505.750,00
4250	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	1.889.933,00	2.223.450,00	-717.700,00	1.505.750,00
			1.2.1.2 BENI MOBILI	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00
NUOVO	4251		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	0,00	342.000,00	342.000,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
		C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI				
		2.1 - SPESE CORRENTI	**15.387.159,00**	**21.803.559,78**	**32.018,22**	**21.835.578,00**
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	**15.387.159,00**	**21.803.559,78**	**32.018,22**	**21.835.578,00**
		INFORMATICA	52.317,00	104.634,00	-25.174,00	79.460,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	52.317,00	104.634,00	-25.174,00	79.460,00
		BENI E SERVIZI	15.334.842,00	21.698.925,78	57.192,22	21.756.118,00
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	598.246,00	1.590.427,60	-219.497,60	1.370.930,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	1.250.000,00	2.868.341,00	254.363,00	3.122.704,00
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	104.717,00	209.433,00	3.000,00	212.433,00
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	209.257,00	233.000,00	-100.800,00	132.200,00
2291	2291	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	750.000,00	1.492.173,00	-137.598,00	1.354.575,00
2292	2292	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	225.600,00	251.122,00	4.250,00	255.372,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
2293	2293		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	447.343,00	894.686,00	0,00	894.686,00
2294	2294		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	145.023,00	161.137,00	56.363,00	217.500,00
2295	2295	*	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	5.000,00	15.008,58	1.498,42	16.507,00
2296	2296	*	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	11.238.066,00	13.221.254,00	231.344,00	13.452.598,00
2300	2300		FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE	191.590,00	243.792,60	-8.879,60	234.913,00
2297	2297	*	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	45.000,00	268.551,00	9.549,00	278.100,00
2298	2298	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	125.000,00	250.000,00	-36.400,00	213.600,00
			2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**550.000,00**	**1.256.324,00**	**-133.888,00**	**1.122.436,00**
			2.2.1 INVESTIMENTI	**550.000,00**	**1.256.324,00**	**-133.888,00**	**1.122.436,00**
			2.2.1.1 BENI MOBILI	550.000,00	1.256.324,00	-133.888,00	1.122.436,00
5250	5250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	550.000,00	1.256.324,00	-133.888,00	1.122.436,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO				
		3.1 - SPESE CORRENTI	**1.884.070,00**	**7.168.103,28**	**-5.195.864,28**	**1.972.239,00**
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	**1.879.622,00**	**7.163.655,28**	**-5.195.864,28**	**1.967.791,00**
		INFORMATICA	13.080,00	26.159,00	-16.219,00	9.940,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	13.080,00	26.159,00	-16.219,00	9.940,00
		BENI E SERVIZI	1.866.542,00	7.137.496,28	-5.179.645,28	1.957.851,00
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	250.000,00	741.019,28	-513.019,28	228.000,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	400.000,00	1.150.000,00	-839.920,00	310.080,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	31.000,00	70.000,00	-45.262,00	24.738,00
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, E CONGRESSI	72.000,00	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
3305	3305	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	850.000,00	4.704.900,00	-3.554.900,00	1.150.000,00
3306	3306	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	113.006,00	133.006,00	-89.205,00	43.801,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	91.555,00	183.110,00	-112.137,00	70.973,00

N° CAP. BILANCIO 2003	N° CAP. BILANCIO 2004		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2003	BILANCIO ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2004
3309	3309		SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	3.401,00	6.802,00	-6.118,00	684,00
3310	3310	* PM	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	42.500,00	42.500,00	-2.125,00	40.375,00
3312	3312	*	SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	13.080,00	26.159,00	-20.459,00	5.700,00
NUOVO	3320		SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
			3.1.2 INTERVENTI	**4.448,00**	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**
			3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313	PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
3314	3314		SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
			3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**250.000,00**	**500.000,00**	**-272.000,00**	**228.000,00**
			3.2.1 INVESTIMENTI	**250.000,00**	**500.000,00**	**-272.000,00**	**228.000,00**
			3.2.1.1 BENI MOBILI	250.000,00	500.000,00	-272.000,00	228.000,00
6250	6250		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	250.000,00	500.000,00	-272.000,00	228.000,00

		SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
CDR 1		143.378.442,00	1.847.750,00	145.226.192,00
CDR 2		21.835.578,00	1.122.436,00	22.958.014,00
CDR 3		1.972.239,00	228.000,00	2.200.239,00
		167.186.259,00	**3.198.186,00**	**170.384.445,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

		PREVISIONE 2003	ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE 2004
		EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**147.867.005,00**	**176.503.762,72**	**-9.317.503,72**	**167.186.259,00**
	FUNZIONAMENTO	**147.707.097,00**	**176.328.289,34**	**-11.007.277,34**	**165.321.012,00**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	124.697.607,00	137.493.527,28	-7.792.061,28	129.701.466,00
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-1301-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	2.768.397,00	5.536.793,00	208.618,00	5.745.411,00
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312-3320				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	20.241.093,00	33.297.969,06	-3.423.834,06	29.874.135,00
	ONERI COMUNI	**155.460,00**	**171.025,38**	**1.689.773,62**	**1.860.799,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	138.160,00	157.000,00	0,00	157.000,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	17.300,00	14.025,38	1.689.773,62	1.703.799,00

		PREVISIONE 2003	ASSESTATO 2003	VARIAZIONE	PREVISIONE 2004
		EURO	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	**4.448,00**	**4.448,00**	**0,00**	**4.448,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.448,00	4.448,00	0,00	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**2.689.933,00**	**3.979.774,00**	**-781.588,00**	**3.198.186,00**
	INVESTIMENTI	**2.689.933,00**	**3.979.774,00**	**-781.588,00**	**3.198.186,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4250				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	1.889.933,00	2.223.450,00	-717.700,00	1.505.750,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	4251-5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	800.000,00	1.756.324,00	-63.888,00	1.692.436,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - PREVISIONE BILANCIO 2004 - SPESE CORRENTI

CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	141.517.643,00	0,00	1.860.799,00	**143.378.442,00**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	21.835.578,00	0	0	**21.835.578,00**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.967.791,00	4.448,00	0	**1.972.239,00**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**165.321.012,00**	**4.448,00**	**1.860.799,00**	**167.186.259,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PREVISIONE BILANCIO 2004 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.847.750,00	**1.847.750,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	1.122.436,00	**1.122.436,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	228.000,00	**228.000,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**3.198.186,00**	**3.198.186,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**170.384.445,00**

04A00918

PROVINCIA DI SALERNO

Approvazione della variante alle norme del piano regolatore consortile per insediamenti plurimi in agglomerati A.S.I. per i comuni di Salerno, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Fisciano-Mercato San Severino.

Con decreto del presidente della provincia di Salerno n. 31211 del 5 agosto 2003 è stata approvata la variante alle norme del piano regolatore consortile per insediamenti plurimi in agglomerati A.S.I. per i comuni di Salerno, Battipaglia, Cava dei Tirreni, Fisciano-Mercato San Severino.

04A00628

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 8011 del 31 dicembre 2003, come modificato dal decreto n. 2 del 9 gennaio 2004, alla società Sanpellegrino S.p.a., avente: sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23; stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze); codice fiscale e partita 00753740158; è stata rilasciata per la durata di trentasei mesi l'autorizzazione al confezionamento e vendita dell'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori ottenuti da preforme prodotte a partire dai seguenti nuovi polimeri di PET:

Starlight grado E - prodotto da Aussapol Italia S.p.a. (Pordenone);

Sedapet SP 04 - prodotto da Catalana de Polimers S.A. (Barcellona - Spagna);

Sedapet WP 75 - prodotto da Catalana de Polimers S.A. (Barcellona - Spagna);

Polyclear 3300 - prodotto da KoSa GmbH & Co. KG (Gersthofen - Germania);

Alphapet WG - prodotto dalla V.P.I.S.A. (Atene - Grecia).

La società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta ad eseguire, con frequenza quadrimestrale le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A00627

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi del comma 6, dell'art. 29, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002, regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, si rende noto che alla ditta Niki Preziosi S.r.l. assegnataria del marchio di identificazione 153-AN, corrente in Moie di Maiolati, via Jesi n. 20, sono stati ritirati in data 21 novembre 2003 i punzoni sotto indicati:

n. 1 punzone di seconda misura;

n. 2 punzoni di terza misura.

04A00832

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Aumento del capitale sociale di «Bancassurance Popolari S.p.a.», in Arezzo

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP con nota del 7 gennaio 2004, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la modifica statutaria deliberata in data 2 ottobre 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Bancassurance Popolari S.p.a.» concernente l'aumento a pagamento del capitale sociale da € 6.000.000,00 a € 11.000.000,00.

04A00933

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401028/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.